SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

98A1688

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1998, n. 37.

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa, alla competenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attività soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla normativa di conformità.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti per il settore delle attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai sensi del presente regolamento, il comando provinciale dei vigili del fuoco è denominato «comando».

4. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto il Ministro per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto sono fissati criteri uniformi per lo svolgimento dei servizi a pagamento resi da parte dei comandi.

Art. 2.

Parere di conformità

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.

2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.

Art. 3.

Rilascio del certificato di prevenzione incendi

1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformità a quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.

3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.

4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità, qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il comando stesso, il termine di cui al comma 2 non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti.

Art. 4.

Rinnovo del certificato di prevenzione incendi

1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni contenute nel decreto di cui all'articolo 1, comma 4, corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio. Il comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 5.

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficenza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 6.

Procedimento di deroga

1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 4, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.

2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente. L'ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformità applicativa nei procedimenti di deroga.

Art. 7.

Nulla osta provvisorio

1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, nonché all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attività o gruppi di attività di cui all'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982. Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento.

Art. 8.

Norme transitorie

1. Alle domande presentate ai comandi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della acquisizione di pareri su progetti, di certificazioni di prevenzione incendi, di autorizzazioni in deroga e per le quali alla stessa data non si sia ancora provveduto, si applica la disciplina del presente regolamento. In tali casi si intende per data di presentazione della domanda quella dell'entrata in vigore dello stesso regolamento o quella di trasmissione di documentazione aggiuntiva, ove necessaria, richiesta dal comando.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme:

a) articoli 10, comma quinto; 11, comma primo, lettera *d)*; 15, comma primo, numero 5); 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

b) articoli 2, commi quinto, sesto, settimo, ottavo; e 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 19

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) nonché del n. 14 dell'allegato 1 alla stessa legge:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti

amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i princìpi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficia* ? della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicazione e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare; nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

«ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 20, comma 8)

(Omissis).

14. Procedimento di prevenzione degli incendi:

legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;

legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni.

(Omissis)».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— La legge n. 966/1965, e successive modificazioni, reca: «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento».

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982, e successive modificazioni, reca: «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi».

— La legge n. 818/1984, e successive modificazioni, reca: «Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

— Il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 reca: «Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi».

— Il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985 reca: «Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183».

— Per il titolo del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, vedi note al preambolo.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982, citato nelle note al preambolo:

«Art. 20 *(Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi)*. — Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopraluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.

Il comitato è composto dei seguenti membri:

un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;

tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;

un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro;

un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.

Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione.

In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente.

Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze.

Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge n. 818/1984 citata nelle note al preambolo:

«Art. 2. — I comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle attività di cui all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sarà rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attività stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato *A* annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406.

I comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione e della certificazione prodotte dai titolari delle attività conformemente alle prescrizioni degli articoli 15 e 18 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577. Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti dai comandi stessi, esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all'art. 1, che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attività e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate.

Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce, durante il periodo della sua validità, gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio è consentita la prosecuzione dell'attivita soggetta al controllo di prevenzione incendi.

I nulla osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1988, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1991.

Entro tale termine i comandi provinciali dei vigili del fuoco devono effettuare le visite-sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Qualsiasi variante all'organizzazione strutturale o produttiva dell'attività soggetta a controllo che, durante il periodo di validità del nullaosta provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza: in tale caso si applicano le procedure ordinarie di richiesta e di concessione del certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni».

— Per il titolo del decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, vedi note al preambolo.

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 966/1965 citata nelle note al preambolo:

«Indipendentemente dalla periodicità stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 15 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982 citato nelle note al preambolo:

«Art. 10 *(Comitato centrale tecnico-scientifico per la protezione incendi).* — È istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:

dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;

da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi;

da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali;

da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;

da un ingegnere designato dal Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri;

da un architetto designato dal Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti;

da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio e dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);

da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da un rappresentante della "piccola industria" ed uno della "proprietà edilizia".

Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente.

Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.

Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.

Il comitato adotta i pareri di cui alla lettera *d)* dell'art. 11 a maggioranza dei presenti e ogni componente ha facoltà di far verbalizzare il proprio dissenso.

Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

«Art. 11 *(Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi).* — Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:

a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;

b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;

d) ad esprimere parere in ordine alle richieste di deroga di cui all'art. 21 in attesa del riordinamento delle norme di prevenzione incendi;

e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.

Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.

All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.

Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

«Art. 15 *(Adempimenti di enti privati).* — Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco:

1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;

2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle prescrizioni impartite;

3) le visite periodiche secondo le modalità stabilite dal decreto di cui agli articoli 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attività indicate nelle tabelle *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, ai sensi dell'art. 37, decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

5) le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato. Il certificato di prevenzione incendi non può essere rilasciato prima di aver fatto verificare, nel termine per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'obbligo del preavviso alle autorità, dalla commissione di cui all'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, le condizioni generali di sicurezza dei locali o dei luoghi indicati per lo svolgimento delle manifestazioni. La validità del certificato di prevenzione incendi, appositamente rilasciato per l'occasione, è limitata alla durata della manifestazione.

Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dalla idonea documentazione tecnico-illustrativa necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione.

Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 17, il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso.

Il responsabile dell'attività per la quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finanalizzati alla prevenzione incendi.

Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi».

«Art. 21 *(Deroghe)*. — Nei casi in cui, per un'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi, per situazione particolare degli insediamenti, degli impianti, delle caratteristiche dei cicli di lavorazione, non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore, l'interessato potrà avanzare motivata richiesta di deroga all'osservanza della norma medesima al comando provinciale dei vigili del fuoco che, accertata la consistenza dei motivi della richiesta, ne curerà l'inoltro, con il proprio parere, all'ispettore regionale o interregionale.

L'ispettore regionale o interregionale, con proprio motivato parere, trasmetterà l'istanza ai competenti organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere espresso dal comitato centrale tecnico-scientifico di cui all'art. 10, sempreché venga accertata la possibilità di realizzare, mediante misure alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme.

Rimane immutato quanto disposto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 sugli olii minerali e carburanti».

— Per il testo dell'art. 2, commi 5, 6, 7 e 8, della legge n. 818/1984, citata nelle note al preambolo, vedi note all'art. 7; si riporta il testo dell'art. 4 della stessa legge:

«Art. 4. — Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, relativo alle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comandi provinciali dei vigili del fuoco possono accettare, in luogo del preventivo accertamento in loco, una dichiarazione del titolare dell'attività, presentata in tempo utile, in cui si attesti che non è mutata la situazione valutata alla data del rilascio del certificato stesso ed una perizia giurata integrativa per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti antincendio.

Il rinnovo ha la validità prevista dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1982, n. 98, e deve essere concesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda».

98G0081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1998.

Nomina del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, con la quale sono stati attribuiti al commissario straordinario del Governo per le iniziative antiracket e antiusura nuovi compiti, restando escluse le competenze nel settore alla lotta al racket e all'usura delle autorità di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura;

Ritenuto che esiste il perdurante interesse pubblico allo svolgimento dell'attività del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, al fine di fronteggiare i gravi problemi derivanti dalla elevata pericolosità dei fenomeni delinquenziali dell'estorsione e dell'usura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 19 dicembre 1997;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Al dott. Gaetano Piccolella, prefetto di prima classe, è attribuito, a decorrere dal 19 dicembre 1997, l'incarico di commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Art. 2.

1. Al commissario straordinario, oltre ai compiti previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51, è attribuito il coordinamento, anche operativo, su tutto il territorio nazionale, delle iniziative e di ogni altra attività svolta nel settore della lotta al racket dalle amministrazioni dello Stato e da ogni altro ente interessato, ferme restando le competenze nel settore della lotta al racket e all'usura dell'autorità di pubblica sicurezza.

2. Al suddetto scopo, previa effettuazione di apposito monitoraggio, il commissario straordinario propone alle compenti autorità l'adozione delle eventuali misure ritenute opportune.

3. Il commissario straordinario cura altresì, in adempimento delle direttive di Governo, ogni azione di coordinamento, anche a livello internazionale, con gli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, nonché con altri organismi internazionali, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.

Art. 3.

1. Il commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso il Ministero dell'interno e composta anche da personale comandato dalle amministrazioni e dagli enti indicati all'art. 2, comma 1, per il supporto logistico ed il collegamento con i Ministeri e gli altri enti competenti, secondo quanto sarà stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

2. Il commissario straordinario si avvale, altresì, previa intesa, di personale, mezzi e strutture delle amministrazioni e degli enti indicati all'art. 2, comma 1.

3. Il commissario straordinario è autorizzato ad impegnare i fondi occorrenti per la propria attività e per il funzionamento della struttura di supporto e collegamento a valere sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nei limiti stabiliti dal Ministero dell'interno medesimo con proprio decreto.

Art. 4.

1. Il commissario straordinario adotta con propri decreti gli indirizzi e le misure occorrenti al fine di espletare i compiti affidati all'art. 2.

2. Le spese eventualmente derivanti sono poste a carico dei pertinenti capitoli dalle amministrazioni competenti.

Art. 5.

1. Il commissario straordinario dura in carica tre anni a decorrere dal 19 dicembre 1997.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 110

98A1878

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 22 dicembre 1997.

Modificazioni ed integrazioni al Piano degli interventi per il Giubileo, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 651.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000, SERVIZI TECNICI NAZIONALI

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996 afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della commissione per Roma Capitale n. 11/97 dell'11 dicembre 1997, avente ad oggetto: modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000;

Considerato che nella riunione della Commissione per Roma Capitale dell'11 dicembre 1997, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mente dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, ha delegato il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la riunione medesima;

Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, di dover procedere all'adozione delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, come risultanti dalla succitata deliberazione della commissione per Roma Capitale n. 11/97;

Decreta:

1. L'intervento rubricato con codice A07.08 è totalmente definanziato.

2. Gli interventi, ricompresi nel Piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000, con codici B13-48/4, B13-48/5, D08-01, C02-02/2, E04-01, sono modificati nei seguenti termini:

Codice: B13-48/4;

Titolo: Chiesa di S. Maria dei Sette Dolori: restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase);

Costo stimato: 600 milioni;

Risorse *ex lege* n. 651/1996: 600 milioni;

Termini lettera *c)*: dicembre 1997;

Tempi lettera *d)*: dicembre 1998;

Codice: B13-48/5;

Titolo: Chiesa di S. Maria della Scala: restauro della facciata e del retro prospetto;

Costo stimato: 300 milioni;

Risorse *ex lege* n. 651/1996: 300 milioni;

Termini lettera *c)*: dicembre 1997;

Tempi lettera *d)*: dicembre 1998;

Codice: E04-01;

Titolo: Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per addetti della pubblica amministrazione. Impiego operatori in servizio civile;

Soggetto beneficiario: regione Lazio;

Costo stimato: 27.680 milioni;

Risorse *ex lege* n. 651/1996: 27.680 milioni;

Termini lettera *c)*: giugno 1998;

Tempi lettera *d)*: dicembre 2000;

Codice: D08-01;

Titolo: Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta;

Soggetto beneficiario: comune di Roma;

Costo stimato: 56.050.000.000;

Risorse *ex lege* n. 651/1996: 56.050.000.000;

Termini lettera *c)*: maggio 1997;

Termini lettera *d)*: giugno 1999;

Codice dell'intervento: C02-02/2;

Titolo: area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma). Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini;

Soggetto beneficiario: comune di Roma;

Costo stimato: 16.534.000.000;

Risorse *ex lege* n. 651/1996: 16.534.000.000;

Termini lettera *c)*: gennaio 1998;

Termini lettera *d)*: ottobre 1999.

3. Sono inclusi nel Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 gli interventi di seguito indicati:

Codice: D08-03;

Titolo: Interconnessioni tra il parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna;

Soggetto beneficiario: Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio;

Costo stimato: 11.950.000.000;

Risorse *ex lege* n. 651/1996: 11.950.000.000;

Termini lettera *c)*: marzo 1998;

Termini lettera *d)*: novembre 1999;

Codice dell'intervento: C02-02/3;

Titolo: Recupero funzionale e valorizzazione edifici storici ospedale S. Giovanni in Roma. Comparto funzionale al Giubileo per l'accoglienza dei pellegrini;

Soggetto beneficiario: Azienda complesso ospedaliero S. Giovanni-Addolorata;

Costo stimato: 14.129.000.000;

Risorse *ex lege* n. 651/1996: 14.129.000.000;

Termini lettera *c)*: maggio 1998;

Termini lettera *d)*: novembre 1999.

4. Sono assentiti i cambi di titolo, di soggetto beneficiario e di termini di scadenza di cui all'allegato *A*.

5. I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Commissione per Roma Capitale la data di intervenuta aggiudicazione dei lavori.

6. Il soggetto beneficiario del finanziamento, ovvero, dove ne ricorrano i presupposti, il provveditorato alle opere pubbliche del Lazio nella qualità di stazione appaltante, è tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi, al momento dell'intervenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'importo dei lavori a base d'asta, nonché il valore assoluto e il valore percentuale del ribasso d'asta intervenuto.

7. I soggetti beneficiari dei finanziamenti o, per essi, le stazioni appaltanti sono tenuti a far riportare sulla cartellonistica dei cantieri relativi agli interventi del Piano, la seguente dicitura: «Presidenza del Consiglio dei Ministri - Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000».

8. Soggetto beneficiario del finanziamento dell'intervento rubricato con codice A06-01, «Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle amministrazioni pubbliche» è la regione Lazio che, al fine della formazione della graduatoria dei soggetti destinatari degli incentivi, deve costituire una commissione paritetica composta da rappresentanti rispettivamente designati dal presidente della regione Lazio, dal presidente della provincia di Roma, dal sindaco del comune di Roma.

Roma, 22 dicembre 1997

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 105

ALLEGATO A

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Lege n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
A	01	06	Comunità alloggio per disabili (Roma) Ristrutturazione di un immobile a Vigne Nuove	Comune di Roma	1.500.000	1.500.000		mag-98	nov-99
A	01	07	Centro di accoglienza temporanea per extracomunitari (Roma). Costruzione di un complesso nell'area di proprietà comunale.	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		feb-98	dic-99
A	01	12	Centro di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio	Provincia di Roma	1.503.000	1.503.000		apr-98	lug-99
A	01	14	Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma	1.538.000	1.538.000		apr-98	lug-99
A	01	19	Centro di accoglienza e assistenza per i minori (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale	Provincia di Roma	1.416.000	1.416.000		apr-98	lug-99
A	04	01/2	Complesso Buon Pastore (Roma): Restauro e recupero funzionale del corpo seicentesco	Comune di Roma	9.800.000	9.800.000		feb-98	dic-99
A	05	01/1	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Risanamento parco)	USL RM E	2.000.000	2.000.000		mar-98	set-99
A	05	01/2	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Parcheggi)	USL RM E	1.000.000	1.000.000		mar-98	lug-99
A	05	01/3	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Straord. Manutenz. Padigl. Direzione)	USL RM E	5.086.000	5.086.000		mar-98	dic-99
A	05	01/4	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Manutenz. ord. cappella e 3 padigl)	USL RM E	6.988.000	6.988.000		mar-98	dic-99
A	05	01/5	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Ristrutturazione n. 4 padiglioni)	USL RM E	9.927.000	9.927.000		mar-98	dic-99
A	05	02	Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturazione ex colonia marina "Vittorio Emanuele III" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale)	Comune di Roma	10.000.000	10.000.000		apr-98	dic-99
A	06	01	Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle Amm.ni pubbliche.	Regione Lazio	10.000.000	10.000.000		giu-98	giu-99
A	07	06	Ostello della Gioventù (Marino/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani	Comune di Marino	5.400.000	4.050.000	1.350.000	dic-97	nov-99
A	07	09	Campeggio (Fiano Romano/Roma). Completamento	Comune di Fiano Romano	1.200.000	900.000	300.000	nov-97	nov-98

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Lege n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
A	07	14	Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma). Ristrutturazione di Palazzo Carboni	Comune di Anticoli Corrado	874.500	656.000	218.500	gen-98	nov-99
A	07	17	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Ristrutturazione dell'edificio ex Divina Provvidenza	Comune di Nettuno	3.600.000	2.700.000	900.000	mar-98	set-99
A	07	18	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi	Comune di Nettuno	400.000	300.000	100.000	mar-98	feb-99
A	07	19	Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Martino al Cimino/Viterbo) Restauro di un'ex colonia e allestimento	Provincia di Viterbo	2.000.000	1.389.000	611.000	mag-98	nov-99
A	07	20	Ostello della Gioventù (Vitorchiano/Viterbo) Ristrutturazione di un ex convento e allestimento (1° stralcio funzionale)	Comune di Vitorchiano	1.000.000	750.000	250.000	dic-97	mag-98
A	07	21	Ostello della Gioventù "Torretta" (Tuscania/Viterbo) Ristrutturazione di un immobile, allestimento, arredi	Asilo infantile di Tuscania	500.000	338.000	162.000	dic-97	giu-99
A	07	26	Casa di accoglienza - ostello della gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di un palazzetto di proprietà comunale in Piazza Mario Dottori	Comune di Poggio Mirteto	972.000	729.000	243.000	mar-98	mag-99
A	07	27	Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico	Comune di Poggio Mirteto	1.600.000	1.200.000	400.000	mar-98	mag-99
A	07	31	Ostello della gioventù (Poggio Bustone/Rieti)	Comune di Poggio Bustone	280.000	210.000	70.000	feb-98	mar-99
A	07	36	Ostello della Gioventù (Bassiano/Latina) Acquisto arredamento	Comune di Bassiano	200.000	150.000	50.000	mar-98	mag-99
A	07	42	Centro di accoglienza turistica (Veroli/Frosinone) Adeguamento del complesso Istituto Filonardi	Comune di Veroli	2.000.000	1.500.000	500.000	lug-98	ott-99
A	07	43	Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle Grazie (Villa S. Lucia/Frosinone) Ristrutturazione ed adeguamento della struttura	Comune di Villa S. Lucia	400.000	300.000	100.000	gen-98	mar-99
A	07	44	Centro di accoglienza nell'ex convento S. Nicola (Alvito/Frosinone) Adeguamento della struttura	Provincia di Frosinone	1.500.000	1.125.000	375.000	dic-97	set-99
A	09	01	Corsia Sistina - Ospedale S. Spirito: centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di San Pietro (Roma) Lavori di restauro e allestimento	USL RM E	10.000.000	10.000.000		mar-98	nov-99
B	01	01	Area del Grande Campidoglio: palazzo Senatorio (Roma). Prosecuzione dei lavori di consolidamento e restauro.	Comune di Roma	8.500.000	8.500.000		apr-98	nov-99
B	01	02	Area del Grande Campidoglio: Musei Capitolini (Roma). Restauro, ampliamento e sistemazione del secondo lotto funzionale: completamento Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuovo.	Comune di Roma	7.500.000	7.500.000		mar-98	dic-99

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Lege n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	02	03/1	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Tempium Pacis. (Roma). *Scavo restauro e sistemazione delle aree archeologiche*	Comune di Roma	13.407.000	13.407.000		feb-98	dic-99
B	02	03/2	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Tempium Pacis. (Roma).	Comune di Roma	5.593.000	5.593.000		feb-98	dic-99
B	03	06	Mura di Roma - Restauro di Porta del Popolo e realizzazione del centro di documentazione del Campo Marzio e della via Flaminia	Comune di Roma	2.400.000	2.400.000		mar-98	ago-99
B	03	08	Mura di Roma -Manutenzione straordinaria delle mura di Urbano VIII da Porta S. Pancrazio al Tevere e Restauro dello sperone crollato in via Saffi.	Comune di Roma	2.100.000	2.100.000		feb-98	ott-99
B	03	09/1	Manutenzione straordinaria e restauro delle Mura Aureliane tratti Campo Boario - Piramide e viale Giotto - angolo Ardeatina	Comune di Roma	2.200.000	2.200.000		feb-98	ott-99
B	03	09/2	Mura di Roma Manutenzione straordinaria e restauro delle mura aureliane e Bastione Ardeatino, tratto tra viale Giotto angolo via Ardeatina - via delle Terme di Caracalla e recupero del camminamento	Comune di Roma	2.600.000	2.600.000		feb-98	ott-99
B	05	01/2	Restauro di Palazzo Braschi : Restauro - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Braschi - Museo di Roma	Comune di Roma	13.000.000	13.000.000		feb-98	nov-99
B	08	09	Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso storico monumentale (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	30.000.000	10.000.000	20.000.000	nov-97	ott-99
B	12	02	Teatro di Marcello (Roma) Completamento del restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.500.000	3.500.000		nov-97	ott-99
B	12	10	Appia Antica - Cecilia Metella	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.700.000	2.700.000		nov-97	ott-99
B	12	11	Mausoleo di S.Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, recinzione del complesso monumentale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.300.000	1.300.000		nov-97	ott-99
B	12	12	Mausoleo "Berretta del Prete" e mausolei lungo la via Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area archeologica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.400.000	1.400.000		nov-97	ott-99
B	12	21	Castello Odescalchi (Bracciano/Roma) Rifacimento coperture	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		nov-97	dic-99
B	13	33	Oratorio dei Filippini (Roma). Restauro dei prospetti del cortile Borrominiano.	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	350.000	350.000		ott-97	giu-99
B	13	44/2	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro del muro di cinta del convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	360.000	360.000		nov-97	dic-99
B	13	48/1	Chiesa di S. Maria dell'Orto. Restauro della zona absidale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		nov-97	feb-99

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Lege n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	13	48/4	Chiesa di S. maria dei Sette Dolori: Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		dic-97	dic-98
B	13	48/5	Chiesa di S. Maria della Scala: Restauro della facciata e del retro prospetto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		dic-97	dic-98
B	13	48/7	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dell'apparato decorativo delle cappelle (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	250.000	250.000		nov-97	nov-99
B	16	01	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-99
B	16	02	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.000.000	5.000.000		nov-97	ott-99
B	16	04	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma Consolidamento e restauro strutture, interventi di adeguamento per riapertura al pubblico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		nov-97	ott-99
B	16	06	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica centrale Creazione di servizi per il pubblico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		nov-97	nov-99
B	16	07	Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e sistemazione di Santa Maria Antiqua, rampa di Domiziano, Oratorio dei XL Martiri e Portico Adrianeo antistante	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.300.000	2.300.000		nov-97	ott-99
B	16	10	Palatino - Foro Romano (Roma) Passeggiata da S.Maria Antiqua a S.Anastasia e a via di S.Gregorio Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	nov-99
B	16	11	Palatino - Foro Romano (Roma) Arcate Severiane e Terme Restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	ott-99
B	16	12	Palatino - Foro Romano (Roma) Area della Vigna Barberini Ultimazione restauri	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.400.000	3.400.000		nov-97	ott-99
B	16	13	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Costantino Completamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	ott-99
B	16	15	Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-99
B	16	16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		nov-97	ott-99
B	16	18/04	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area archeologica Tor Carbone	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	150.000	150.000		nov-97	ott-99
B	16	18/05	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo -Carcere Mamertino	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		nov-97	ott-99
B	16	18/11	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area retrostante il Tempio di Saturno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-99

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Lege n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	16	18/13	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Gabii - Castiglione. Lettura integrata del territorio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		nov-97	ott-99
B	16	18/14	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Geo Archeologia	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	50.000	50.000		nov-97	ott-99
B	16	18/15	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Archivio biologico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	60.000	60.000		nov-97	ott-99
B	16	18/17	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Arco di Tito	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	750.000	750.000		nov-97	ott-99
B	16	18/20	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana in località Monte Colonnacce	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		nov-97	ott-99
B	16	18/21	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo -Necropoli Portuense in località Pozzo Pantaleo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		nov-97	ott-99
B	16	18/23	Cloaca Massima - Restauro e scavo sbocco al Tevere	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		nov-97	ott-99
B	16	18/24	Palazzo Baldassini - Scavi di strutture antiche nei sotterranei	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		nov-97	ott-99
B	16	18/25	Tempio rettangolare al Foro Boario - Restauri tetto ed esterni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	130.000	130.000		nov-97	ott-99
B	16	19	Testaccio (Roma) Scavo, restauro Porto fluviale romano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	ott-99
B	16	20	Villa dei Quintili (Roma) Verde, restauri, scavi, valorizzazione Casale.(Appia Antica)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.900.000	5.900.000		nov-97	ott-99
B	16	22	Parco delle Tombe della via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauri ed adeguamento funzionale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	4.580.000	4.580.000		nov-97	ago-99
B	16	23	Flaminia: Villa di Livia, Tomba Celsa, Saxa Rubra, Grottarossa, Tor di Quinto (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		nov-97	ott-99
B	16	24	Parchi, giardini e aree archeologiche a verde (Roma) Manutenzione, sistemazione e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	8.700.000	8.700.000		nov-97	ott-99
B	18	09	Villa Mondragone (Monte Porzio catone/Roma) 1° stralcio funzionale - Centro studi e documentazione con annessa foresteria	Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	7.700.000	7.700.000		mar-98	nov-99
B	18	13	Rocca dei Colonna (Castel San Pietro/Roma) Sistemazione e ristrutturazione ai fini della fruibilità	Comune di Castel S.Pietro Romano	602.500	600.000	2.500	feb-98	mar-99
B	18	20	Chiesa di S. Maria in Trasponte (Fiano Romano/Roma) Restauro	Comune di Fiano Romano	150.000	150.000		gen-98	ago-98

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Lege n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	19	06	Restauro conservativo della Cappella votiva di S. Bernardino	Comune di Trevignano	402.000	402.000		nov-97	ott-98
B	19	12	Centro documentazione dottrina sociale Leone XIII (Carpineto Romano/Roma)	Comune di Carpineto Romano	1.500.000	1.500.000		gen-98	dic-99
B	19	14	Risanamento e consolidamento della Parrocchia di S. Michele Arcangelo	Comune di Capena	605.429	605.429		mar-98	giu-99
B	19	17	Chiesa di Sant'Egidio (Palombara Sabina/Roma)	Comune di Palombara Sabina	200.000	200.000		mag-98	giu-99
B	19	20/1	Restauro delle Chiese di S. Rocco e S. Pietro (Capraniva/ Viterbo)	Comune di Capranica	402.274	402.274		gen-98	ott-99
B	19	20/2	Restauro della Chiesa di S. Terenziano (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	712.504	712.504		gen-98	ott-99
B	19	20/3	Pavimentazione del Corso Petrarca ed adeguamento impianti tecnici della Chiesa di S. Francesco (Capraniva/ Viterbo)	Comune di Capranica	510.246	510.246		gen-98	ott-99
B	19	20/4	Sistemazione di Via della Mattonara (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	920.925	920.925		gen-98	ott-99
B	19	20/5	Restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	513.724	513.724		gen-98	ott-99
B	19	20/6	Sistemazione dell piazzale antistante la Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	640.327	640.327		gen-98	ott-99
B	19	25/1	Santuario di Poggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Poggio Bustone	300.000	300.000		gen-98	nov-98
B	19	52	Sistemazione area attrezzata esterna al Santuario della Madonna di Canneto	Comune di Settefrati	300.000	300.000		dic-97	lug-98
B	19	53	Santa Maria Assunta (Atina/Frosinone) Restauro	Parrocchia Santa Maria Assunta	660.000	660.000		gen-98	ott-99
B	19	55	Basilica S. Maria Salome - Scala Santa (Veroli/Frosinone) Ristrutturazione	Comune di Veroli	140.000	140.000		lug-98	giu-99
B	19	59	Chiesa di Santa Maria Annunziata (Fumone/Frosinone) Restauro	Comune di Fumone	300.000	300.000		nov-97	dic-98
B	19	60	Chiese S. Maria a Fiume, San Nicola, (Ceccano/Frosinone) Restauro	Comune di Ceccano	500.000	500.000		feb-98	ago-98
B	19	67/1	Convento di S. Antonio Abate (Ferentino/Frosinone) Ristrutturazione e allestimento museale	Comune di Ferentino	2.000.000	2.000.000		dic-97	nov-99
B	19	67/2	Restauro ed adeguamento struttura Convento S. Antonio Abate	Comune di Ferentino	1.000.000	1.000.000		dic-97	nov-99

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Lege n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
C	01	01	Ponti Regina Margherita, Cavour, Umberto I, Vitt. Emanuele II.	Comune di Roma	8.200.000	8.200.000		gen-98	dic-99
C	01	02	Ponti Caio Cestio, Duca D'Aosta, cavalcavia del Muro Torto (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	10.000.000	10.000.000		gen-98	dic-99
C	01	03	Ponti Flaminio e Testaccio	Comune di Roma	10.500.000	10.500.000		gen-98	dic-99
C	01	04	Ponte Risorgimento (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	3.459.000	3.459.000		dic-97	ott-99
C	01	06	Ponte Fabricio (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	3.682.000	3.682.000		dic-97	ott-99
C	01	07	Ponte Nomentano (Roma) Interventi di restauro conservativo su prospetti, intradossi e torre (prima fase)	Comune di Roma	3.650.000	3.650.000		dic-97	ott-99
C	01	10	P.ze S.Pietro in Vincoli, S.Prassede, S. Anastasia, S. Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma). Riqualificazione ambientale, risagomatura strade e ripristino dei selciati	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		feb-98	nov-99
C	01	11	Via Ottaviano, viale Angelico, circ.ne Clodia, via Giuliana (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		feb-98	nov-99
C	01	12	Viale Trastevere, via Morosini, via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	4.000.000	4.000.000		mar-98	nov-99
C	01	14	Via S.Gregorio, via G.Lanza, via Washington. Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici	Comune di Roma	13.500.000	13.500.000		mar-98	nov-99
C	01	15	Via Appia Antica. Riqualificazione e adeguamento della sede stradale del tratto da piazza Numa Pompilio al G.R.A.	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000		mar-98	nov-99
C	01	17	Via Pineta Sacchetti (Roma) Allargamento del tratto da via La Nebbia a Forte Braschi	Comune di Roma	14.000.000	14.000.000		giu-98	dic-99
C	01	26	Recupero urbano del Ghetto (Roma) via dei Falegnami, piazza Mattei, via dei Funari, piazza Lovatelli, piazza Campitelli, piazza Monte Savello, via Teatro Marcello, via Montanara e area del Foro Olitorio	Comune di Roma	12.000.000	12.000.000		mar-98	nov-99
C	02	01	Area della Basilica di San Pietro (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	49.000.000	49.000.000		lug-98	nov-99
C	02	02/2	Area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	16.534.000	16.534.000		gen-98	ott-99

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Lege n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
C	02	03	Area della Basilica di San Paolo (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	19.200.000	19.200.000		lug-98	nov-99
C	02	04	Itinerari giubilari storici (Roma) Riqualificazione e adeguamento delle sedi stradali	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000		lug-98	ott-99
C	02	05	Aree delle Catacombe cristiane (Roma) Attrezzatura delle aree	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		lug-98	ott-99
C	03	01	Percorso Via dei Giubbonari/Campo de' Fiori (Roma) Riqualificazione delle sedi stradali	Comune di Roma	2.400.000	2.400.000		mar-98	nov-99
C	03	02	Isole pedonali di piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stradali	Comune di Roma	1.400.000	1.400.000		mar-98	nov-99
C	03	03	Via del Salvatore, Via Giustiniana, piazza di Trevi, Via del Lavatore, Via in Arcione.	Comune di Roma	2.600.000	2.600.000		mag-98	nov-99
C	09	01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Riqualificazione del comprensorio degli Acquedotti	Comune di Roma	3.500.000	3.500.000		gen-98	dic-98
C	09	02/1	Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa tra la cartiera Latina ed il circo di Massenzio)	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		gen-98	nov-99
C	09	02/2	Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) :Restauro manufatti storici:Ponti,Annia Regilla,Ninfeo Egeria, S.Urbano, Colombario Costantiniano, Torre Valca	Comune di Roma	5.500.000	5.500.000		ago-98	nov-99
C	10	01	Restauro del parco Villa Ada - Savoia: Sistemazione percorsi, verde, accessi, aree attrezzate impianto di irrigazione. Restauro conservativo di manufatti di arredo	Comune di Roma	3.800.000	3.800.000		gen-98	gen-99
C	13	01/1	Parco di Monte Mario (Roma): Recupero dei casali Mellini.	Comune di Roma	3.200.000	3.200.000		apr-98	ott-99
C	13	01/2	Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	Comune di Roma	4.300.000	4.300.000		nov-98	nov-99
C	19	01/a2	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Quota parte sistemazione idraulica fosso Acqua Mariana.	Comune di Roma	7.000.000	7.000.000		mag-98	dic-99
D	08	01	Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta	Comune di Roma	56.050.000	56.050.000		mag-97.	giu-99
D	14	03	S.P. Laurentina (Roma) dal GRA fino al Km. 28.200. Opere di adeguamento e manutenzione straordinaria.	Provincia di Roma	15.000.000	15.000.000		ago-98	ott-99
D	18	01/2	Adeguamento metro A.	Comune di Roma	109.910.000	109.910.000		lug-98	nov-99

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Lege n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
D	18	02/1	Potenziamento Roma - Lido.	Comune di Roma	10.000.000	10.000.000		lug-98	nov-99
D	18	02/2	Potenziamento Roma - Nord.	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000		lug-98	nov-99
E	01	11	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Gomenizza	AMA	3.601.000	2.500.000	1.101.000	set-98	nov-99
E	02	01	Ospedale Santo Spirito (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello	USL RM E	40.000.000	25.000.000	15.000.000	mar-98	dic-99
E	02	02	Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Azienda S. Giovanni Addolorata	10.000.000	10.000.000		mar-98	nov-99
E	02	03	Complesso ospedaliero S. Eugenio /C.T.O. (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM C	30.000.000	30.000.000		mar-98	mag-99
E	02	05	Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Università Cattolica del Sacro Cuore	15.000.000	15.000.000		feb-98	nov-99
E	02	06	Policlinico Gemelli (Roma) Realizzazione di una struttura sanitaria di ospitalità protetta	Università Cattolica del Sacro Cuore	7.000.000	7.000.000		gen-98	nov-99
E	03	01	Informatizzazione dei servizi dei Vigili Urbani	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		lug-98	nov-99
E	03	03	Servizi logistici e tecnologici per i Vigili Urbani (Roma)	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		mar-98	set-99
E	04	01	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per addetti della Pubblica Amministrazione. Impiego operatori in servizio civile.	Regione Lazio	27.680.000	27.680.000		giu-98	dic-00

N.B. — Gli interventi rubricati con codice B19.20/1 fino al B.19.20/6, sostituiscono l'intervento B.19.20 che contestualmente viene cancellato.

98A1880

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 marzo 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni (prima tranche) e a trecentosessantaquattro giorni (seconda tranche) relativi all'emissione del 27 febbraio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 19 febbraio 1998 che hanno disposto per il 27 febbraio 1998 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque (prima tranche) e trecentosessantaquattro (seconda tranche) giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2 comma II del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 27 febbraio 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 27 febbraio 1998 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 27 febbraio 1998 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,19 per la prima tranche dei B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 95,19 per la seconda tranche dei B.O.T. a trencentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ammonta a lire 252.455.057.500 per la prima tranche dei titoli a centottantacinque giorni con scadenza 31 agosto 1998; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1999 ammonta a L. 529.549.593.500 per la seconda tranche dei titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 15 febbraio 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a lire 96,49 per la prima tranche dei B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 93,90 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1998

p. *Il direttore generale:* ZODDA

98A1954

DECRETO 6 marzo 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2 comma II del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 27 febbraio 1998 è pari a 15.920 miliardi;

Decreta:

Per il 16 marzo 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 giugno 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del tesoro avverrà con le modalità indicate negli artt. 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 marzo 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli artt. 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1998

p. *Il direttore generale:* ZODDA

98A1955

DECRETO 6 marzo 1998.

Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma secondo del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 27 febbraio 1998 è pari a 15.920 miliardi;

Decreta:

Per il 16 marzo 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni, con durata residua di centosessantotto giorni e con scadenza il 31 agosto 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 marzo 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1998

p. *Il direttore generale:* ZODDA

98A1956

DECRETO 6 marzo 1998.

Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma secondo del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 27 febbraio 1998 è pari a 15.920 miliardi;

Decreta:

Per il 16 marzo 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 marzo 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 marzo 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1998

p. *Il direttore generale:* ZODDA

98A1957

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 novembre 1997.

Definizione delle procedure per l'inoltro delle richieste di approvazione di programmi di ricerca clinica comportanti l'esposizione di persone a radiazioni ionizzanti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/466, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3, in materia di radiazioni ionizzanti;

Visto in particolare l'art. 108 del citato decreto che stabilisce che le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere effettuate solo nell'ambito di programmi approvati dal Ministro della sanità, che può stabilire, in relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose per le persone esposte;

Ritenuto di dover definire le procedure di applicazione dell'art. 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 giugno 1997;

Decreta:

1. Le richieste di approvazione di programmi di ricerca clinica comportanti l'esposizione di persone a radiazioni inonizzanti, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 230/1995, dovranno essere redatte in carta semplice, rivolte al Ministro della sanità ed inviate al Ministero della sanità, dipartimento della prevenzione, ufficio VII.

2. Ogni richiesta deve contenere l'indicazione delle generalità del responsabile della ricerca, lo scopo della ricerca e la sede in cui verrà svolta.

3. La richiesta dovrà essere corredata della relazione di presentazione del programma di ricerca, redatta secondo lo schema di cui all'allegato *A*.

4. Alla richiesta dovranno essere allegati documenti comprovanti, se del caso, il possesso, da parte della o delle strutture utilizzate per l'esecuzione della ricerca, delle autorizzazioni e dei nulla osta previsti dalla legislazione vigente per le attività comportanti la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive o di prodotti e apparecchiature in genere contenenti dette materie ovvero l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti.

5. L'istanza dovrà altresì essere munita del parere di conformità del comitato etico.

6. L'ufficio accertata la completezza dell'istanza, inoltra richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità, che si esprime nella prima seduta utile, indicando anche eventuali prescrizioni di specifiche procedure e vincoli di dose per le persone esposte.

7. Sentito il Consiglio superiore di sanità, l'ufficio propone al Ministro il provvedimento di approvazione del programma.

8. Qualora il parere del comitato etico attesti anche la conformità ai dettagli dell'ICRP 62 (International committee radiation protection), il provvedimento di approvazione del programma può essere proposto d'ufficio.

Roma, 21 novembre 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 23

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA

Introduzione.

Analisi della situazione:
- identificazione dei problemi prioritari;
- analisi e definizione dei bisogni;
- giustificazione per la ricerca.

Revisione della letteratura.

Formulazione degli obiettivi:
- obiettivi generali;
- obiettivi specifici;
- ipotesi.

Metodologia della ricerca:
- variabili;
- tipo di studio (qualitativo, quantitativo ...);
- tecniche di raccolta dati;
- campionamento;
- piano per la raccolta e analisi dei dati;
- analisi delle risorse e dei vincoli;
- rapporto del comitato etico.

Piano operativo:
- attività;
- personale responsabile;
- calendario di esecuzione.

Piano per l'amministrazione del progetto e per l'utilizzazione dei risultati:
- amministrazione;
- monitoraggio;
- identificazione di utilizzatori potenziali.

Budget:
- fondi;
- attrezzature e materiale di supporto.

98A1884

DECRETO 22 dicembre 1997.

Produzione, acquisto e distribuzione di antigeni e di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1997 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini per la profilasi immunizzante obbligatoria degli animali;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva 90/677/CEE e 92/18 in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990;

Vista la decisione del Consiglio 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario;

Vista la decisione del Consiglio 91/666/CEE dell'11 dicembre 1991 che stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e indica le banche di antigene comunitarie, tra cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;

Vista la decisione della Commissione del 2 luglio 1992, n. 92/380/CEE che modifica l'elenco degli istituti e laboratori autorizzati a manipolare il virus dell'afta epizootica, di cui alla direttiva n. 85/511/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 91/685/CEE recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanità;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantità dei vaccino antigeni che dovranno essere prodotte dagli istituti zooprofilattici incaricati;

Decreta:

Art. 1.

Le regioni e province autonome, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali con i Fondi alle medesime assegnate sul Fondo sanitario nazionale, cap. 5941, del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1997.

A tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art. 2, le regioni e le province autonome, nei casi in cui sia necessario ricorrere all'approvvigionamento di vaccini prodotti dagli istituti zooprofilattici sperimentali, provvedendo alla stipula di contratti d'acquisto con gli stessi definendo il numero di dosi necessarie ed i tempi di consegna delle stesse.

Art. 2.

Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della sanità costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino e di antigene per la vaccinazione antipestosa.

L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno 1996 e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 3.

Le modalità di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti presso gli istituti zooprofilatici sperimentali incaricati, nonché i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

Art. 4.

Vaccino contro la peste suina classica

È incaricato della produzione del vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, per un numero complessivo di 730.000 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel contratto di acquisto stipulato dal Ministero della sanità.

Detto quantitativo di vaccino verrà ottenuto utilizzando l'antigene virale prodotto dall'Istituto zooprofilattico sperimentale che abbia superato con esito favorevole i prescritti controlli.

Il prezzo di cessione è fissato in L. 145 per dose oltre IVA.

Art. 5.

Antigene virale per la produzione di vaccino contro la peste suina classica

È incaricato della produzione di antigeni virale per ottenere, in tempi brevi, vaccino contro la peste suina classica, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, per un numero complessivo di 310.000 dosi, che dovrà essere pronto alla data indicata nel relativo contratto di acquisto stipulato dal Ministero della sanità.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 205 per dose oltre IVA.

Art. 6.

Vaccino antiaftoso monovalente per bovini e per suini

È incaricato della conservazione e dell'eventuale trasformazione degli antigeni virali per la produzione in

tempi brevi di vaccino antiaftoso monovalente per bovini e suini l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede a Brescia.

Detti antigeni virali vengono messi a disposizione della Comunità europea a titolo gratuito per quanto riguarda i ceppi 01 mediorentale e A22, che possono essere trasformati in vaccino antiaftoso per far fronte ad interventi di emergenza secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229.

Qualora sia ritenuto necessario per motivi precauzionali, il Ministero della sanità disporrà l'eventuale adeguamento della dotazione di antigeni virali non compresi nella fornitura della Comunità europea attivando le procedure stabilite dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Le spese relative all'eventuale acquisto, conservazione e trasformazione di antigeni virali per far fronte alle esigenze manifestatesi sul territorio nazionale, graveranno per l'esercizio finanziario in corso sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanità.

Art. 7.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, produttori del vaccino antipestoso e degli antigeni per la produzione del vaccino antipestoso, di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità, nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti devono attenersi ai relativi capitolati tecnici allegati al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativi alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

Per l'aggiornamento dei capitolati tecnici e per l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.

Art. 8.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti e della materia prima per la produzione di prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1997

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 9

98A1885

DECRETO 13 gennaio 1998.

Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 25 luglio 1997 concernente elenco delle specialità medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 25 luglio 1997 concernente: «Elenco delle specialità medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1997, supplemento ordinario n. 208;

Rilevato che da una revisione condotta sulle specialità medicinali così come pubblicate negli allegati al citato decreto si sono riscontrati oltre che a meri errori materiali, indicazioni di alcuni prezzi non aggiornati con la vigente aliquota I.V.A. del 10 per cento, rispetto a quella del 4 per cento operante fino al 1996;

Considerato che il decreto in esame comprende anche la specialità medicinale Roxene (A.I.C. n. 026076012) revocata con precedente decreto del 27 maggio 1991 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1991;

Visto che al radio farmaco Myoscint è stato apposto il prezzo che, invece, a mente del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178, art. 21, comma 4, andava omesso;

Ritenuto di integrare il citato decreto del 25 luglio 1997 con le specialità medicinali autorizzate all'immissione in commercio ed erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* sino alla data di adozione del decreto stesso;

Decreta:

Il decreto del 25 luglio 1997, indicato in premessa, viene modificato ed integrato come da allegato al presente decreto.

La specialità medicinale Roxene nella confezione da 30 capsule da 10 mg (A.I.C. n. 026076012) è cancellata dall'elenco dei medicinali elencati alla pagina 53 del decreto ministeriale 25 luglio 1997.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 32

ALLEGATO 1

Specialità	Confezione	N. A.I.C.	Prezzo IVA inclusa	Classe	Nota
ACICLOVIR DOROM	25 compresse 400 mg	28467037	54.500	A	
ACICLOVIR DOROM	1 flac. sciroppo 100 ml 8%	28467049	45.000	A	
ACICLOVIR DOROM	25 compresse 800 mg	28467052	109.500	A	
BECOTIDE	"a" flac 20 ml sosp da nebulizzare con contagocce	23378060/M	4.700	A	
BECOTIDE	"forte" aerosol 50 mg 200 dosi	23378072/M	41.400	A	
BRADIMOX SOLUTAB	12 compresse 500 mg	28991091	6.000	A	
CARBICALCIN	5 fiale 1 ml	25679111	31.600	A	41
CITIZEM	"retard" 24 compresse 120 mg	26675025	17.300	A	
CITIZEM	"retard" 14 compresse 300 mg	26675049	24.000	A	
COLPOGYN	20 ovuli 0,5 mg	25851054	8.200	A	
COLPOGYN	20 ovuli 1 mg	25851066	16.400	A	
GRANOCYTE	"13" 1 flac lio 13,4 miu + 1 sir solv	28686069	94.100	A	30
HOLOXAN	1 flaconcino 1 g iv	23779061	44.400	A	
ISOPTIN	"80" 30 compresse divisibili 80 mg	20609083	5.100	A	
ITRIN	30 compresse divisibili 2 mg	26929024	32.600	A	
LASSIFAR	20 bustine monodose 10 g	27627013	17.900	A	59
LOSAZID	14 compresse 50 mg + 12,5 mg	31497023	27.500	A	
MAALOX	"tc" 15 bustine 15 ml	20702130	8.600	A	
MADOPAR	"hbs" 30 capsule	23142045	13.400	A	
MONONINE	1 flac 250 ui + 1 flac 2,5 ml + kit per l'uso	28142014/M	390.200	A	37
MONONINE	1 flac 500 ui + 1 flac 5 ml + kit per l'uso	28142026/M	780.400	A	37
MONONINE	1 flac 1000 ui + 1 flac 10 ml + kit per l'uso	28142038/M	1.560.800	A	37
NEO-LOTAN	28 compresse divisibili 50 mg	29385010	55.000	A	
PRECORDIL	30 compresse rivestite 40 mg	31221017	2.500	A	
PRECORDIL	30 compresse rivestite 80 mg	31221029	5.100	A	
QUARK	28 compresse 1,25 mg	27162041	19.100	A	
RANIDIL	sciroppo 200 ml (150 mg/10 ml)	24447068	32.800	A	48
TAURO	"mite" 20 capsule 150 mg	26772020	11.800	B	2
TAURO	20 capsule 250 mg	26772032	19.900	B	2
TAURSOL	20 compresse 150 mg	26891010	11.800	B	2
TAURSOL	20 compresse 300 mg	26891022	23.800	B	2
TUDCABIL	20 capsule 150 mg	26707024	11.800	B	2
TUDCABIL	20 capsule 250 mg	26707036	19.900	B	2
TURBOCALCIN	5 fiale 1 ml	25301084	31.600	A	41

ALLEGATO 2

Specialità	Confezione	N. A.I.C.	Classe	Prezzo lire
ANTRA	IV 5 fialoidi 40 mg	28245052	H	94.600
BEBULIN TIM 3	1 flac. liof. 240 ui + solv. 10 ml	22719088	H	131.700
EBRANTIL	"25" IV 1 fiala 5 ml	26563015	H	10.600
EPSOCLAR	10 fiale 5 ml 25000 ui	30705026	H	47.000
KYBERNIN P	1 flac. 500 ui + 1 flac. 10 ml + set	25766039	H	375.700
MYOSCINT	1 f. 0,5 mg 1 ml + 1 f. solv. 1 ml	27251014	H	0
OPTIRAY	"240" 10 siringhe pronte 50 ml	27674187	H	713.600
OPTIRAY	"300" 10 siringhe pronte 50 ml	27674201	H	809.100
OPTIRAY	"300" 10 siringhe pronte 30 ml	27674199	H	485.500
OTOIAL	2 flac./tampone spugnoso 10 mg	28762021	H	107.900

98A1821

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 1997.

Riclassificazione della specialità medicinale «Uni-Dur».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità di A.I.C. n. 400/1995 del 26 giugno 1995, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1995 - serie generale - n. 164, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio in classe *c)* della specialità medicinale denominata «Uni-Dur» della società Schering Plough Products Inc. Kenilworth (USA), rappresentata in Italia dalla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in Milano, nella confezione «400» 30 compresse a rilascio controllato da 400 mg;

Vista la domanda dell'11 ottobre 1996 con cui la società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Uni-Dur», per la confezione 30 compresse a rilascio controllato da 400 mg al prezzo di L. 10.400, I.V.A. compresa;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'11 settembre 1997, con la quale è stato approvato l'inserimento in classe *a)* della specialità medicinale «Uni-Dur», a base di teofillina anidra, per la confezione 30 compresse a rilascio controllato da 400 mg, al prezzo di L. 10.400, I.V.A. compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Uni-Dur», della società Schering Plough Products Inc. Kenilworth (USA), rappresentata in Italia dalla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 30 compresse a rilascio controllato da 400 mg, A.I.C. n. 028158020, è classificata nella classe *a)* al prezzo di L. 10.400, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 30

98A1826

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 1997.

Riclassificazione delle specialità medicinali «Actraphane HM», «Protaphane HM», «Doxina», «Citizem», «Endoprol», «Endostem» e «Latocef».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, supplemento ordinario n. 127, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1996, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, supplemento ordinario n. 22, nel quale le specialità medicinali denominate: «Actraphane HM» e «Protaphane HM» della società Novo Nordisk a/s, con sede in Bagsvaerd-Danimarca, rappresentata in Italia dalla Novo Nordisk farmaceutici S.p.a., con sede in Roma; «Doxina» della società IPFI Industria farmaceutica S.r.l., con sede in Milano; «Citizem» della società Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede in Sanremo; «Endoprol» della società L.P.B. Istituto farmaceutico S.p.a., con sede in Milano; «Endostem» della società Samil S.p.a., con sede in Roma; «Latocef» della società Farmaceutici Del Saz & Filippini S.r.l., con sede in Milano, nelle confezioni indicate ed identificate con il numero di A.I.C. nel dispositivo del presente provvedimento risultano classificate in classe *c)*;

Viste le domande del 29 novembre 1996 con cui la società Novo Nordisk farmaceutici S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Actraphane HM», nelle confezioni 10/90 HM Penfill 3 ml, A.I.C. n. 027563168, 20/80 HM Penfill 3 ml, A.I.C. n. 027563170, 30/70 HM Penfill 3 ml, A.I.C. n. 027563182, 40/60 HM Penfill 3 ml, A.I.C. n. 027563194, 50/50 HM Penfill 3 ml, A.I.C. n. 027563206, e della specialità medicinale denominata

«Protaphane HM», nella confezione HM Penfill 3 ml, A.I.C. n. 027561063; del 5 giugno 1997 con cui la società IPFI Industria farmaceutica S.r.l., chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Doxina», nelle confezioni 10 capsule da 100 mg, A.I.C. n. 021818036; del 2 giugno 1997 con cui la società Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Citizem», nella confezione 50 compresse 60 mg, A.I.C. n. 026675013; del 19 maggio 1997 con cui la società L.P.B. Istituto farmaceutico S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Endoprol», nelle confezioni 1 fiala 5 mg/5 ml, A.I.C. n. 028638017, 5 capsule 5 mg, A.I.C. n. 028638029; del 19 maggio 1997 con cui la società Samil S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Endostem», nelle confezioni 1 fiala 5 mg/5 ml, A.I.C. n. 028540019, 5 capsule 5 mg, A.I.C. n. 028540021; del 28 maggio 1997 con cui la società Farmaceutici Del Saz & Filippini S.r.l. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Latocef», nella confezione sospensione estem. flac. 100 ml 5%, A.I.C. n. 024719027;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta dell'11 settembre 1997 con la quale è stato espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe *a)* delle specialità medicinali di seguito indicate: «Actraphane HM» e «Protaphane HM», nelle confezioni sopra citate, al prezzo di L. 52.400, I.V.A. compresa, allineato a quello del farmaco di riferimento denominato «Humulin», della società Eli Lilly Italia S.p.a., classificato in classe *a)*; «Doxina», nella confezione 10 capsule 100 mg, al prezzo di L. 7.200, I.V.A. compresa, allineato a quello del farmaco di riferimento denominato «Bassado», della società Poli industria chimica S.p.a., classificato in classe *a)*; «Citizem», nella confezione 50 compresse da 60 mg, al prezzo di L. 18.200, I.V.A. compresa, allineato a quello del farmaco di riferimento denominato «Altiazem», della società Ist. Lusofarmaco d'Italia S.p.a., classificato in classe *a)*; «Endoprol» ed «Endostem», al prezzo di L. 92.900, I.V.A. compresa, per la confezione 1 fl 5 mg/5 ml, e di L. 224.700, I.V.A. compresa, per la confezione 5 capsule 5 mg, con l'aggiunta della nota 57, che dispone: «limitatamente all'indicazione: antiemetico in pazienti in trattamento antiblastico», allineati a quelli del farmaco di riferimento denominato «Navoban», della società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., classificato in classe *a)*; «Latocef», nella confezione sospensione estem. flac. 100 ml 5%, al prezzo di L. 19.900, I.V.A. compresa, allineato a quello del farmaco di riferimento denominato «Cefatrix», della società Biotekfarma Bkf S.r.l., classificato in classe *a)*;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali elencate nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui è parte integrante, sono classificate in classe *a)* con i nuovi prezzi e le note indicate a fianco di ciascuna confezione.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1997

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 33

ALLEGATO 1

Specialità	Ditta	Confezione	N. A.I.C.	Prezzo IVA inclusa	Classe	Nota
ACTRAPHANE HM	Novo Nordisk a/s rappresentata in Italia dalla Novo Nordisk farmaceutici S.p.a.	10/90 HM Penfill 5 tubofiale 3 ml 100 U.I./ml	027563168	52.400	A	
ACTRAPHANE HM	Novo Nordisk a/s rappresentata in Italia dalla Novo Nordisk farmaceutici S.p.a.	20/80 HM Penfill 5 tubofiale 3 ml 100 U.I./ml	027563170	52.400	A	
ACTRAPHANE HM	Novo Nordisk a/s rappresentata in Italia dalla Novo Nordisk farmaceutici S.p.a.	30/70 HM Penfill 5 tubofiale 3 ml 100 U.I./ml	027563182	52.400	A	
ACTRAPHANE HM	Novo Nordisk a/s rappresentata in Italia dalla Novo Nordisk farmaceutici S.p.a.	40/60 HM Penfill 5 tubofiale 3 ml 100 U.I./ml	027563194	52.400	A	
ACTRAPHANE HM	Novo Nordisk a/s rappresentata in Italia dalla Novo Nordisk farmaceutici S.p.a.	50/50 HM Penfill 5 tubofiale 3 ml 100 U.I./ml	027563206	52.400	A	
PROTAPHANE HM	Novo Nordisk a/s rappresentata in Italia dalla Novo Nordisk farmaceutici S.p.a.	HM Penfil 5 tubofiale 3 ml 100 U.I./ml	027561063	52.400	A	
DOXINA	IPFI Industria farmaceutica S.r.l.	10 capsule 100 mg	021818036	7.200	A	

Specialità	Ditta	Confezione	N. A.I.C.	Prezzo IVA inclusa	Classe	Nota
CITIZEM	Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l.	50 compresse 60 mg	026675013	18.200	A	
ENDOPROL	L.P.B. Istituto farmaceutico S.p.a.	1 fiala 5 mg/5 ml	028638017	92.900	A	57
ENDOPROL	L.P.B. Istituto farmaceutico S.p.a.	5 capsule 5 mg	028638029	224.700	A	57
ENDOSTEM	Samil S.p.a.	1 fiala 5 mg/5 ml	028540019	92.900	A	57
ENDOSTEM	Samil S.p.a.	5 capsule 5 mg	028540021	224.700	A	57
LATOCEF	Farmaceutici Del Saz & Filippini S.r.l.	Sospensione estem. flac. 100 ml 5%	024719027	19.900	A	

98A1824

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 1997.

Riclassificazione delle specialità medicinali «Bromocriptina Dorom» e «Crenodyn».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h);* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, supplemento ordinario n. 22, nel quale le specialità medicinali denominate: «Bromocriptina Dorom», della società Dorom S.r.l., con sede in Milano, nelle confezioni 30 compresse 2,5 mg, A.I.C. n. 029068018, 60 capsule 5 mg, A.I.C. n. 029068020, 40 capsule 10 mg, A.I.C. n. 029068032, e «Crenodyn» della società Istituto italiano fermenti S.p.a., con sede in Milano, nella confezione sospensione estemp. flac. 100 ml, A.I.C. n. 025555044, risultano classificate in classe *c);*

Visto il decreto del Ministero della sanità numero 394/1997, del 10 settembre 1997, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 233 - del 6 ottobre 1997, con il quale è stato disposto il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Crenodyn» dalla società Istituto italiano fermenti S.p.a. alla società Francia farmaceutici S.r.l.;

Viste le domande del 13 febbraio 1997 con cui la società Dorom S.r.l. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Bromocriptina Dorom», nelle confezioni sopra citate, proponendo un prezzo inferiore del 20% a quello del farmaco di riferimento denominato «Parlodel», della società Sandoz S.p.a., contenente lo stesso principio attivo, avente le stesse indicazioni terapeutiche ed attualmente classificato in classe *a);* del 28 maggio 1997 con cui la società Francia farmaceutici S.r.l. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Crenodyn» riallineandosi ai farmaci di riferimento denominati «Cefadril», della società Agips farmaceutici S.r.l., con sede in Rapallo (Genova), e «Oradroxil», della società Lampugnani farmaceutici S.p.a., con sede in Milano, al prezzo di L. 13.600, I.V.A. compresa;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'11 settembre 1997, con la quale è stato approvato l'inserimento in classe *a)* della specialità medicinale «Bromocriptina Dorom», della società Dorom S.r.l., nelle confezioni 30 compresse 2,5 mg, al prezzo di L. 11.800, I.V.A. compresa, 60 capsule 5 mg, al prezzo di L. 42.200, I.V.A. compresa, 40 capsule 10 mg, al prezzo di L. 54.600, I.V.A. compresa, e della specialità medicinale «Crenodyn», della società Francia farmaceutici S.r.l., nella confezione sospensione estemp. flac. 100 ml 5%, al prezzo di L. 13.600, I.VA. compresa;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali, elencate nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui è parte integrante, sono classificate in classe *a)* con i nuovi prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1997

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 31

ALLEGATO 1

Specialità	Ditta	Confezione	N. A.I.C.	Prezzo I.V.A. inclusa	Classe
BROMOCRIPTINA DOROM	Dorom S.r.l.	30 compresse 2,5 mg	029068018	11.800	A
BROMOCRIPTINA DOROM	Dorom S.r.l.	60 capsule 5 mg	029068020	42.200	A
BROMOCRIPTINA DOROM	Dorom S.r.l.	40 capsule 10 mg	029068032	54.600	A
CRENODYN	Francia farmaceutici S.r.l.	sospensione estemp. flac. 100 ml 5%	025555044	13.600	A

98A1825

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Rifapiam».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «Rifapiam», della società Vecchi & C. Piam S.A.P.A., con sede in Genova, nella confezione 8 capsule 300 mg, A.I.C. numero 023464023, risulta classificata in classe *c);*

Vista la domanda del 13 giugno 1997, con la quale società Vecchi & C. Piam S.A.P.A., chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Rifapiam», nella confezione sopra citata, al prezzo di L. 7.500, I.V.A. compresa, riallineandosi al farmaco di riferimento denominato «Rifadin», della società Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in Lainate (Milano);

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 ottobre 1997, con la quale è stato approvato l'inserimento in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Rifapiam», della società Vecchi & C. Piam S.A.P.A., nella confezione 8 capsule 300 mg al prezzo di L. 7.500, I.V.A. compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Rifapiam», della società Vecchi & C. Piam S.A.P.A., con sede in Genova, nella confezione 8 capsule 300 mg, A.I.C. n. 023464023, è classificata in classe *a),* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 7.500, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 36

98A1822

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 1998.

Riclassificazione delle specialità medicinali «Immunine Stim Plus» e «Immunate Stim Plus».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1996, n. 164, nel quale le specialità medicinali denominate «Immunine Stim Plus» e «Immunate Stim Plus» della società Immuno, con sede in Pisa, risultano classificate in classe *h),* ossia impiego limitato nell'ambito degli ospedali o delle strutture assimilate;

Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio notificato il 29 ottobre 1996 proposto dalla Federazione delle associazioni degli emofilici contro questo dicastero e nei confronti delle società Bayer S.p.a., Baxter nonché Immuno S.p.a. di impugnativa, con richiesta di sospensiva, del citato provvedimento del 9 luglio 1996 avverso l'impiego delle specialità

medicinali occorrenti agli emofilici solo in ambito degli ospedali o delle strutture assimilate mentre andrebbe assicurata la possibilità della duplice via di distribuzione da parte di strutture pubbliche e di farmacie aperte al pubblico;

Vista l'ordinanza del T.A.R. Lazio, sezione I-*bis*, n. 932/97 del 24 marzo 1997 che accoglie la domanda incidentale di sospensione del citato provvedimento del 9 luglio 1996 al fine di consentire il regime della doppia dispensazione dei farmaci in questione attraverso gli ospedali e attraverso le farmacie convenzionate;

Considerato che con propria deliberazione assunta nella seduta del 10 febbraio 1997 i fattori della coagulazione da plasma umano già classificati in classe *a)*, con nota 37 vengono rapportati al costo «ex-fabbrica» di L. 570 per unità internazionale (U.I.) per il fattore VIII e di L. 600 per U.I. per il fattore IX, maggiorato della quota per la distribuzione di cui al comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, sulla scorta del procedimento di calcolo determinato dal CIPE, con delibera dell'8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1996, n. 192, comporta un coefficiente di maggiorazione, I.V.A. compresa, di 1,6504;

Rilevato che, con propria deliberazione assunta nella seduta del 9 giugno 1997, il termine di validità della nota 37 è stato prorogato al 30 giugno 1998;

Considerato che la società Immuno ha comunicato, con propria nota del 13 ottobre 1997, di accettare per la specialità medicinale appartenente al fattore IX «Immunine Stim Plus», per le confezioni indicate nel dispositivo del presente provvedimento, il prezzo di L. 600 per unità internazionale oltre al coefficiente di maggiorazione, I.V.A. compresa, di 1,6504;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 25 novembre 1997 di classificare la specialità medicinale «Immunine Stim Plus», nelle confezioni indicate nel dispositivo del presente provvedimento, in classe *a)* con nota 37;

Rilevato, pertanto, che la specialità medicinale «Immunate Stim Plus», appartenente al fattore VIII, nelle confezioni indicate nel dispositivo del presente provvedimento, risulta avere un prezzo superiore a L. 570 per U.I. e che va, conseguentemente, posta in classe *c)*, come da deliberazione assunta nella seduta del 12 settembre 1997;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali della società Immuno, con sede in Pisa, vengono classificate, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, rispettivamente in classe *a)* con nota 37 e in classe *c)* come di seguito specificato:

Specialità	Società	Confezione	N. A.I.C.	Prezzo I.V.A. compresa	Classe
IMMUNINE STIM PLUS	Immuno S.p.a.	1 flac. 200 UI + set ricostruzione	029117013	198.000	A37
IMMUNINE STIM PLUS	Immuno S.p.a.	1 flac. 600 UI + set ricostruzione	029117025	594.100	A37
IMMUNINE STIM PLUS	Immuno S.p.a.	1 flac. 1200 UI + set ricostruzione	029117037	1.188.300	A37
IMMUNATE STIM PLUS	Immuno S.p.a.	1 flac. 250 UI + set ricostruzione	029225012	—	C
IMMUNATE STIM PLUS	Immuno S.p.a.	1 flac. 500 UI + set ricostruzione	029225024	—	C
IMMUNATE STIM PLUS	Immuno S.p.a.	1 flac. 1000 UI + set ricostruzione	029225036	—	C

Art. 2.

Il presente provvedimento viene adottato in esecuzione dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, richiamata nel preambolo, riservato ogni ulteriore provvedimento all'esito del giudizio pendente dinanzi al T.A.R. Lazio.

Art. 3.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 57

98A1823

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 9 febbraio 1998.

Autorizzazione per acidificare i vini ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 21 del regolamento CE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole CIb;

Visto, in particolare, il paragrafo 3 del precitato art. 21, il quale prevede che l'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroghe da decidersi caso per caso, sono operazioni che si escludono a vicenda;

Tenuto conto che l'assessorato all'agricoltura della provincia autonoma di Trento ha segnalato che nel proprio territorio si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare i prodotti vitivinicoli della campagna 1997/1998 nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 2 e 3 dell'art. 21 del regolamento CEE n. 822/87;

Tenuto conto che con nota successiva datata 9 gennaio 1998, prot. n. 149, la provincia autonoma di Trento ha precisato che la richiesta di poter acidificare deve riguardare solamente i vini;

Tenuto conto della dichiarazione formulata dall'assessorato all'agricoltura di Trento con la quale lo stesso assessorato si impegna affinché le operazioni di acidificazione siano effettuate in assenza di operazioni di arricchimento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1997/1998 è consentito acidificare i vini ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento.

2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalità ed i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1998

Il Ministro: PINTO

98A1918

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 febbraio 1998.

Iscrizione, in deroga al limite di età di cui all'art. 119, primo comma, del codice della navigazione, dei marittimi che abbiano effettuato navigazione su unità da traffico di bandiera estera.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL LAVORO MARITTIMO E PORTUALE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1996, con il quale è stato concesso ai marittimi che avessero navigato per almeno dodici mesi su navi da traffico di bandiera estera, di richiedere l'iscrizione nelle matricole della Gente di mare di prima e seconda categoria, in deroga al limite di età stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1996, con il quale sono state delegate al direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione (soppresso Ministero della marina mercantile) le attribuzioni relative alle autorizzazioni previste dall'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;

Visto il parere favorevole delle organizzazioni sindacali dei marittimi «FIT CISL» e «UIL Trasporti» al rinnovo dell'autorizzazione per altri due anni;

Considerato che tuttora persistono i motivi che hanno indotto ad emanare il suddetto decreto ministeriale ed, in modo particolare, una carenza di personale marittimo qualificato;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di due anni è consentita a coloro che abbiano compiuto nel quinquennio precedente la data della domanda, almeno dodici mesi di navigazione coperta da contributi previdenziali ed assicurativi su navi da traffico di bandiera estera, l'iscrizione nelle matricole della Gente di mare di prima e seconda categoria, in deroga al limite di età di 25 anni stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice della navigazione.

Roma, 2 febbraio 1998

Il direttore generale: GIURGOLA

98A1886

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 dicembre 1997.

Integrazione al decreto ministeriale 5 agosto 1994 concernente «Nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno».

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto del 5 agosto 1994 con il quale si era, tra l'altro, disposto che lo sgravio sul complesso dei contributi posti a carico dei datori di lavoro da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte delle imprese già beneficiarie dello sgravio generale previsto dall'art. 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dovesse operare nelle regioni Abruzzo e Molise per i periodi di paga dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994 nella misura del 12 per cento;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo n. 81/95 del 23 febbraio 1995 che ha annullato per carenza di motivazione il richiamato decreto ministeriale nei limiti dell'interesse dei ricorrenti e cioè per la parte afferente allo sgravio nella regione Abruzzo di cui in premessa;

Vista la decisione n. 1331/96 del 21 giugno 1996 con la quale la sezione VI del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello proposto dall'Amministrazione dello Stato;

Considerato che nelle premesse al proprio decreto 5 agosto 1994 non risultano esplicitate le motivazioni del diverso trattamento riservato alle regioni Abruzzo e Molise, ancorchè, viceversa, desumibili dalla normativa comunitaria alla quale viene fatto rinvio nelle premesse al proprio decreto 5 agosto 1994;

Ritenuto, tuttavia, di dover integrare il proprio decreto 5 agosto 1994 esplicitando le suddette motivazioni al diverso trattamento riservato alle regioni Abruzzo e Molise;

Decreta:

Il proprio decreto 5 agosto 1994 regolante «Nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno» risulta così integrato: prima del penultimo capoverso delle premesse sono introdotti i seguenti capoversi:

«Considerato che in base agli orientamenti e alla normativa comunitaria richiamata, gli aiuti al funzionamento, tra i quali sono comprese le misure selettive degli oneri sociali, possono essere eccezionalmente accordati alle regioni la cui situazione socio-economica è tale da consentire l'applicazione della deroga ex art. 92, paragrafo 3, lettera *a),* del Trattato CE, a condizione che gli aiuti stessi siano degressivi;

Considerato che la normativa comunitaria che disciplina il metodo di applicazione dell'art. 92, paragrafo 3, lettera *a),* comporta l'ammissione a tale deroga esclusivamente per le regioni Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria le quali, infatti, presentano un PIL/abitante inferiore al 75% della media dell'Unione europea, fissata come soglia di ammissibilità per la deroga di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera *a),* del Trattato CE;

Considerato che il metodo di applicazione dell'art. 92, paragrafo 3, lettera *c),* del Trattato CE comporta l'ammissione a tale deroga per le regioni Abruzzo e Molise le quali presentano, come dimostrato nella serie statistica dal 1984 al 1993, indicatori PIL/abitante costantemente superiori al 75% del valore medio europeo;

Considerato che la disciplina comunitaria esclude la concessione di aiuti al funzionamento nelle regioni ammesse alla deroga di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera *c),* del Trattato CE;

Considerato, tuttavia, che tali regioni erano ammesse sino al 31 dicembre 1993 alla deroga di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera *a),* del Trattato CE e che la Commissione europea ha, con la sopracitata decisione 88/318 CEE, ammesso che in alcuni casi possano essere eccezionalmente e, temporaneamente, accordati aiuti al funzionamento quale misura di accompagnamento per consentire alle imprese delle regioni interessate di adattarsi alle forme meno incisive di sostegno dell'economia accordate alle regioni dall'art. 92, paragrafo 3, lettera *c),* del Trattato CE;».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1997

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1998
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 6

98A1883

DECRETO 16 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Riviera di Gaeta», in Gaeta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 30 marzo 1995 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Latina nei confronti della societa cooperativa «Riviera di Gaeta», con sede in Gaeta (Latina), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Riviera di Gaeta», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito notaio dottor Pasquale De Cerbo in data 24 luglio 1982, rep. 33 reg. soc. 7855 tribunale di Latina, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Ernesto Coletta, nato a Latina il 10 settembre 1966 e ivi residente in via Stradella, 3, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1881

DECRETO 16 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Viticoltori dei Colli di Zagarolo», in Zagarolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 7 maggio 1994 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della societa cooperativa «Viticoltori dei Colli di Zagarolo», con sede in Zagarolo (Roma), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Viticoltori dei Colli di Zagarolo», con sede in Zagarolo (Roma), costituita per rogito notaio dott. Raffaele Golia in data 21 settembre 1979, rep. 8986, reg. soc. 3644/79 tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Antonio Modica, nato a Ispica (Ragusa) il 12 agosto 1922 e residente in Roma, via Filippo Turati, 95, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1882

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 1998.

Modificazione allo statuto della Serena - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Torino.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il provvedimento ISVAP n. 580 del 26 maggio 1997 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, V e VI di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, rilasciata alla società Serena - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. con sede in Torino, via Corte d'Appello n. 11;

Vista le delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società Serena - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in data 13 gennaio 1998, concernente la modifica dell'art. 2 dello statuto sociale in ordine al trasferimento della sede legale da Torino, via Corte d'Appello n. 11, a Torino, via Sant'Agostino n. 5;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento della predetta modifica allo statuto della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto della Serena - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. con la modifica apportata all'art. 2 che comporta il trasferimento della sede legale da Torino, via Corte d'Appello n. 11, a Torino, via Sant'Agostino n. 5.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A1859

PROVVEDIMENTO 2 marzo 1998.

Autorizzazione alla B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.a., con sede in Milano, viale Monza, 265;

Vista l'istanza del 5 novembre 1997, successivamente integrata, con la quale la B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere

l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 20 febbraio 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.a.;

Dispone:

La società B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.a., con sede in Milano, viale Monza, 265, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A1887

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1998.

Modificazione all'art. 36 della delibera n. 10943 del 30 settembre 1997 di approvazione del regolamento sulla prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori. (Deliberazione n. 11254).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Vista la delibera Consob n. 10943/97;

Visto in particolare l'art. 36 della delibera Consob n. 10943/97;

Considerate le osservazioni formulate dalle associazioni di categoria in ordine alla impossibilità da parte degli intermediari di conformarsi compiutamente entro la data di scadenza del periodo transitorio a quanto disposto dagli articoli 7, 14, 29, comma 2, e 31, comma 2, primo periodo;

Delibera:

Dopo il comma 2 dell'art. 36 della delibera Consob n. 10943/97, sono aggiunti i seguenti commi:

3. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 2, gli intermediari con riferimento ai rapporti già in essere:

adeguano i contratti relativi ai servizi di investimento entro il 1° luglio 1998;

adeguano gli schemi di rendiconto trimestrale relativi al servizio di gestione entro il 1° luglio 1998;

provvedono, nei casi in cui non sia necessario il rinnovo del rapporto, a consegnare alla clientela il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari entro il 30 giugno 1998.

4. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 2, gli intermediari si adeguano alle disposizioni concernenti gli obblighi di registrazione degli ordini telefonici entro il 31 dicembre 1998. Nel corso di questo periodo, ove gli intermediari intendano dare esecuzione ad ordini pervenuti telefonicamente, si dotano di procedure che assicurino la comunicazione tempestiva alla clientela dell'attestazione degli ordini ricevuti telefonicamente.

Roma, 25 febbraio 1998

Il presidente: PADOA-SCHIOPPA

98A1888

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visti il decretto rettorale 16 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 2 ottobre 1996, con il quale sono stati istituiti i corsi di laurea in scienza dei materiali ed in scienze ambientali e i corsi di diploma in chimica ed in metodologie fisiche;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Visto il regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 29 luglio 1997;

Vista la circolare ministeriale del 5 agosto 1997, con la quale, in attesa dell'emanazione di una disciplina transitoria da valere per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 127/97 e l'emanazione dei decreti ministeriali attuativi della stessa, si autorizzano gli atenei a modificare i propri statuti in conformità a quanto previsto dalle relative tabelle;

Vista la deliberazione n. 471 del 15 luglio 1997 con la quale il senato accademico ha approvato la proposta di modifica di statuto, avanzata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e relativa all'abolizione del numero programmato per i corsi di laurea in scienza dei materiali, ed in scienze ambientali, e per i corsi di diploma di chimica ed in metodologie fisiche;

Vista la ministeriale prot. n. 2591 del 13 ottobre 1997, con la quale è stata approvata la proposta di modifica suddetta;

Visto il decreto rettorale 01-1804 del 31 ottobre 1997, con il quale nello statuto dell'Università di Pisa è stato recepito il nuovo ordinamento del corso di laurea in scienze ambientali, di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato per effetto di quanto disposto ai successivi commi del presente articolo.

2. All'art. 109, relativo all'ordinamento del corso di laurea in scienza dei materiali, il seguente periodo «Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dagli organi accademici competenti nel rispetto delle disposizioni vigenti e sulla base dei criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» è soppresso.

3. All'art. 117, comma 2, relativo all'ordinamento del corso di diploma universitario in chimica, il seguente periodo «Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito dal senato accademico, su proposta del consiglio della facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato di lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90» è soppresso.

4. All'art. 124, relativo all'ordinamento del corso di diploma universitario in metodologie fisiche, il seguente periodo «Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito dal senato accademico, su proposta della struttura didattica competente, in base alle strutture disponibili e alle esigenze del mercato del lavoro. Le modalità delle eventuali prove scritte verranno stabilite dalla struttura didattica competente, nei limiti indicati dal regolamento didattico di Ateneo» è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto, in vigore dell'anno accademico 1997/1998, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 31 ottobre 1997

Il rettore: MODICA

98A1857

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 16 febbraio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997;

Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1997 che introduce nell'ordinamento didattico universitario la tabella XVIII-*quater*, contenente gli ordinamenti didattici di nuovi corsi di diploma universitario dell'area sanitaria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Vista la nota del Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997 prot. 2079/Uff. I;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, è integrato come appresso:

Articolo unico

Gli attuali articoli da 169 a 171 incluso, relativi al corso di diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TERAPISTA DELLA ENEURO PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA

Art. 169.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1.1. L'Università - Facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma universitario di terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Lo statuto dell'università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della neuro e psicomotricià dell'età evolutiva ai sensi del decreto miniseriale 17 gennaio 1997, n. 56.

Art. 170.

Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è sudddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere nel 10% del monte ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1600 ore complessive; quella pratica è di 3000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni, ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti affianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente:

a) le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e psicofisiopatologici necessarie per procedere agli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. Deve inoltre acquisire le attitudini ed i comportamenti per potere, secondo la diagnosi e le prescrizioni del neuropsichiatra infantile, compiere le attività proprie della figura professionale atte agli interventi terapeutici specifici per i pazienti in età evolutiva.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario: B01B fisica; E05A biochimica; E06A fisiologia umana; E09A anatomia umana; E13X biologia applicata; F03X genetica medica; F04A patologia generale; F07B malattie dell'apparato respiratorio; F07C malattie dell'apparato cardiovascolare; F16A medicina fisica e riabilitativa; F19A pediatria generale e specialistica; F19B neuropsichiatria infantile; F15A otorinolaringoiatria; F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatria; F23F scienze di riabilitazione in logopedia; M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione; M11B psicologia sociale; M11D psicologia dinamica; M11E psicologia clinica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adegutata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella A - OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I Anno - I semestre.

Area *A* - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento neuropsicobiologico degli organi, la valutazione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisiobiologici e le nozioni di base della riabilitazione e della terapia in età evolutiva.

A1. Corso di fisica medica, statistica ed informatica.

Settori: B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

A2. Corso integrato di chimica, propedeutica biochimica e chimica biologica.

Settori: E05A biochimica.

A3. Corso integrato di istologia, neuroanatomia dello sviluppo e neuroanatomia dello sviluppo delle funzioni neuropsicologiche.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A4. Corso integrato di biologia applicata e genetica medica.

Settori: E13X biologia appicata, F03X genetica medica.

A5. Corso integrato di scienze infermieristiche e metodologia generale della riabilitazione neuropsichiatrica in età evolutiva.

Settori: F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A6. Inglese scientifico.

Settori: L18C linguistica inglese.

A7. Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in servizi universitari, ospedalieri e in strutture convenzionate di neuropsichiatria infantile (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II semestre.

Area *B* - *Anatomofisiologia del sistema nervoso e fondamenti neurofisiologici dell'attività psichica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi dell'anatomia e del funzionamento del sistema nervoso durante lo sviluppo, le basi neurofisiologiche e neuropsicologiche dell'attività motoria e dei comportamenti psichici in età evolutiva, nonché i principi di fisiopatologia e quelli applicativi della terapia neuropsicomotoria in età evolutiva; deve inoltre apprendere i principi dello sviluppo psichico in età evolutiva.

B1. Corso integrato di anatomofisiologia speciale del sistema nervoso, neurofisiologia e psicofisiologia dello sviluppo.

Settori: E06A fisiologia umana.

B2. Corso integrato di patologia generale, neurofisiopatologia dell'età evolutiva e neuropsicologia dello sviluppo.

Settori: F04A patologia generale, F06B neuropatologia.

B3. Corso integrato di cinesiologia e metodi di riabilitazione neuropsicomotoria dell'età evolutiva.

Settori: F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa, F19B neuropsichiatria infantile.

B4. Corso integrato di psicologia dello sviluppo cognitivo, sociale, affettivo e psicologia clinica dell'età evolutuva.

Settori: M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11B psicologia sociale, M11D psicologia dinamica, M10C metodologia e tecnica della ricerca psicologica, M11E psicologia clinica.

II Anno - I semestre.

Area *C* - *Fisiopatologia e principi della riabilitazione neurologica e neuromotoria nell'età evolutiva. Fisiopatologia e principi della riabilitazione neurocognitiva e della riabilitazione psicomotoria dello sviluppo* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità dell'approccio alle disabilità proprie dell'età evolutiva e dell'intervento riabilitativo, alla terapia neuromotoria, alla terapia neurocognitiva e alla terapia psicomotoria, nonché alle tecniche di assistenza ai pazienti.

C1. Corso integrato di neuropsichiatria infantile e metodologia generale della riabilitazione dell'età evolutiva.

Settori: F16B medicina fisica e riabilitativa, F19B neuropsichiatria infantile.

C2. Corso integrato di neurofisiologia clinica, neurofisiopatologia e psicopatologia dell'età evolutiva.

Settori: E06A fisiologia umana, F19B neuropsichiatria infantile.

C3. Corso integrato di pediatria.

Settori: F19A pediatria generale e specialistica, F23B scienze infermieristiche pediatriche.

C4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica dell'età evolutiva.

Settori: F19B neuropsichiatria infantile, F23F scienze di riabilitazione in logopedia, M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

C5. Corso integrato di riabilitazione neuropsicomotoria dello sviluppo I, riabilitazione neurocognitiva dello sviluppo I, riabilitazione psicomotoria dello sviluppo I.

Settori: F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F19B neuropsichiatria infantile, M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

C6. Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri di neuropsichiatria infantile (1000 ore nell'intero anno).

II Anno - II semestre.

Area *D* - *Riabilitazione delle disabilità neurologiche e neuropsichiatriche infantili, delle disabilità delle funzioni viscerali in età evolutiva e degli organi apparati della comunicazione in età evolutiva.*

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze sia sugli esiti delle disabilità su basi neurologiche, motorie, della comunicazione e viscerali, sia sulle specifiche tecniche di prevenzione, terapia e riabilitazione del disabile in età evolutiva.

D1. Corso integrato di neurologia pediatrica e neuropatologia dello sviluppo.

Settori: F06B neuropatologia, F19B neuropsichiatria infantile.

D2. Corso integrato di patologia, terapia e riabilitazione degli organi e degli apparati della comunicazione in età evolutiva.

Settori: F14X malattie dell'apparato visivo, F15A otorinolaringoiatria, F15B audiologia, F19B neuropsichiatria infantile, F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

D3. Corso integrato di terapia e riabilitazione delle disabilità viscerali in età evolutiva.

Settori: F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F19B neuropsichiatria infantile, F23D scienze infermieristiche e tecniche di riabilitazione neuropsichatrica.

III Anno - I semestre.

Area *E* - *Metodi e tecniche di riabilitazione speciale* (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di terapia e riabilitazione speciale neurologica, neuropsicologica, neurolinguistica, neuromotoria e dell'apparato osteo-articolare, nonché apprendere ed applicare le rispettive metodiche riabilitative nel paziente in età evolutiva.

E1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in età evolutiva: tecniche della riabilitazione neuropsicomotoria II; tecniche della riabilitazione neuropsicologica e neurolinguistica; tecniche della riabilitazione psicomotoria II; tecniche della riabilitazione neurocognitiva II.

Settori: F16B medicina fisica e riabilitativa, F19B neuropsichiatria infantile, M10B psicolobiologia e psicologia fisiologica, M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

E2. Corso integrato di cinesiologia speciale, kinesiterapia e terapia occupazionale in età evolutiva.

Settori: F16B medicina fisica e riabilitativa, F19B neuropsichiatria infantile, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E3. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione osteo-articolare: ortopedia e traumatologia in età evolutiva; ortesi e protesi; tecniche della riabilitazione.

Settori: F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F16A malattie dell'apparato locomotore.

E4. Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere convenzionate, di neuropsichiatria infantile (1000 ore per l'intero anno).

III Anno - II semestre (crediti: 3.0).

Area *F - Metodi e tecniche speciali della riabilitazione neuropsichiatrica nell'età evolutiva.*

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche specifiche della neuropsichiatria infantile e della psicopatologia dell'età evolutiva, le tecniche di riabilitazione speciale per lo sviluppo.

F1. Corso integato di neuropsichiatria infantile: neuropsichiatria infantile, riabilitazione neuropsicomotoria III, riabilitazione psicomotoria III, riabilitazione neurocognitiva III.

Settore: F19B neuropsichiatria infantile.

F2. Corso integrato di psicopatologia dell'età evolutiva.

Settori: F19B neuropsichiatria infantile, M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11E psicologia clinica.

F3. Corso integrato di medicina sociale: medicina sociale, legislazione sanitaria sociale, sociologia per l'età evolutiva.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, Q05A sociologia generale.

Tabella B - STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO.

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver compiuto in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 56):

relazione scritta di osservazioni su dieci soggetti sani, distribuiti nelle diverse fasce d'età nell'arco dell'età evolutiva, con approfondimento delle trasformazioni funzionali proprie dei diversi stadi di sviluppo;

esperienze di educazione psicomotoria e pratica psicomotoria con bambini sani;

esperienze di formazione personale corporea, psicologica e psicodinamica per almeno 300 ore;

esperienze di osservazione di trattamento riabilitativo di cinquanta soggetti in età evolutiva distribuiti per fascia di età e per patologie neuropsichiatriche infantili, nelle diverse aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo, per almeno 800 ore;

esperienze di trattamento, mirato alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle disabilità dello sviluppo, svolte autonomamente, su almeno centoventi soggetti in età evolutiva, comprensivo di diagnosi funzionale e di verifica a distanza;

relazione scritta ed esposizione di quindici casi clinici, completi di diagnosi funzionale globale, di valutazione neuropsicomotoria e/o psicomotoria e/o neuropsicologica e/o neurocognitiva, del progetto terapeutico, e distribuiti nelle diverse aree della patologia neuropsichiatrica infantile;

processo diagnostico mirato all'intervento e programma terapeutico, scritti sulla base di quindici cartelle cliniche di soggetti seguiti in équipe multidisciplinare di neuropsichiatria infantile, distribuiti per fasce d'età e per aree di disturbo;

almeno trenta relazioni scritte su procedure di inserimento scolastico di soggetti con disabilità dello sviluppo neuropsicomotorio, cognitivo e psicoaffettivo, che evidenzino la collaborazione nell'équipe multiprofessionale dei servizi neuropsichiatrici infantili e degli operatori degli asili nido e scolastici;

effettuazione di almeno cento delle seguenti procedure valutative e terapeutiche, strutturate attraverso modalità e tecniche specifiche per l'età evolutiva: valutazione per la diagnosi funzionale neuropsicomotoria; valutazione per la diagnosi funzionale psicomotoria; valutazione per la diagnosi funzionale neuropsicologica; valutazione per la diagnosi funzionale neurocognitiva; valutazione per la diagnosi funzionale neurolinguistica; valutazione per la diagnosi funzionale dei disturbi percettivo-motori precocissimi; valutazione per la diagnori funzionale dei disturbi precoci di interazione-comunicazione e di simbolizzazione; applicazione di tecniche di prevenzione, terapia e rieducazione funzionale, specifiche per fascia d'età e per singoli stadi di sviluppo delle disabilità neuropsicomotorie, psicomotorie, neuropsicologiche e psicopatologiche dell'età evolutiva; applicazione di procedure di valutazione dell'interrelazione tra funzioni neuropsicomotorie, funzioni affettive e funzioni cognitive per ogni singolo disturbo neurologico, neuropsicologico e psicopatologico dell'età evolutiva; applicazione di procedure di rieducazione viscerale nelle patologie pediatriche; applicazione di procedure interattivo-ludiche e di tecniche di rilasciamento individuali e di gruppo;

frequenza regolare, per l'intera durata del tirocinio pratico, di strutture cliniche neuropsichiatriche infantili, universitarie, ospedaliere o territoriali ad alta qualificazione, mostrando attitudine al lavoro in collaborazione nelle équipe multidisciplinari e competenze specifiche nel mantenere i delicati rapporti con le famiglie di bambini disabili.

Nel regolamento didattico di ogni ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti e relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 16 febbraio 1998

Il rettore: CUZZOCREA

98A1858

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 4 marzo 1998, n. 7/98.

Legge 19 luglio 1991, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose». Rettifica di un errore materiale nella circolare 5 febbraio 1998, n. 2, concernente il piano contributi anno 1998.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile

Al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell'impiego

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Ai provveditori agli studi

Ai funzionari incaricati del riscontro amministrativo per le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Valle d'Aosta, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia

Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che nella circolare richiamata in oggetto, pubblicata nel supplemento ordinario n. 28 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1998, a causa di un errore materiale, non è stato inserito l'«Elenco dei codici spese per la compilazione dei mod. 3-4-5-6» che di seguito si trascrive e che deve intendersi collocato a seguito delle note illustrative:

«ELENCO DEI CODICI SPESE
PER LA COMPILAZIONE DEI MOD. 3 - 4 - 5 - 6»

000 Lavori di ristrutturazione

001 Impianti fognari

005 Recinzione

100 Arredi

200 Affitto locali

201 Affitto terreno

400 Pulizia e piccola manutenzione locali

502 Attività sportive

600 Materiale attrezzature e macchin.

604 Sala mensa

700 Elettrodomestici

800 Materiale ludico-ricreativo

801 Impianto audio-video

806 Biblioteca

808 Giochi

900 Materiale didattico

A02 Abbonamenti/iscrizioni

A05 Abbigliamento ginnico

C00 Assicurazioni

D00 Spese trasporto utenti

D01 Compenso autista

D02 Noleggio automezzi

E00 Spese gestione

E01 Utenze

E02 Vitto

G01 Spese soggiorno

G02 Campo-scuola

G03 Manifestazioni culturali

G06 Escursioni

G07 Campeggio
100 Sostegno scolastico
102 Borse di studio
103 Corsi di lingua
104 Corsi di recupero
J00 Att. inserimento lavorativo
J01 Borse di lavoro
J02 Incentivi alle aziende
J03 Pagamento oneri sociali
K00 Corsi di formazione professionale
L01 Rimborso spese volontari
L02 Rimborso spese esperti
L03 Rimborso spese docenti
L04 Rimborso spese operatori
L05 Rimborso spese consulenti
L06 Rimborso spese istruttori
L07 Oneri personale qualificato
L08 Compensi docenti
L09 Compensi operatori
L10 Compensi per consulenze

(L02–L10: Specificare dettagliatamente le singole voci di spesa (n. personale × tempo × costo unitario))

N02 Materiale di consumo
N0K Locazione attrezzature laboratorio
N0P Manutenzione attrezzature
N16 Materie prime per laboratori
N28 Formazione genitori
N2H Cineforum
N37 Biciclette
N38 Corsi di psicomotricità
N3H Serre
NEN Manutenzione impianti
N4F Servizio mensa
N4M Biancheria
N4R Attrezzature informatica
N64 Abbonamenti/riviste-quotidiani
N6C Laboratorio linguistico
N8D Cantiere di lavoro
NCP Attività giornalistiche
NCV Lavanderia
N00 Altre spese

Il Capo del Dipartimento
per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
BOLAFFI

Il direttore generale dei Servizi civili
del Ministero dell'interno
DEL MESE

98A1919

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 3 marzo 1998, n. **761430.**

Linee di indirizzo per la costruzione di macchine agricole rientranti nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e per una formazione ed informazione adeguata degli operatori del settore.

Ai costruttori
Agli importatori
Alle confederazioni
Alle associazioni degli agricoltori

e, per conoscenza:

Agli assessorati regionali alla sanità
Alle province autonome di Trento e Bolzano

In relazione alle segnalazioni pervenute a seguito d'infortuni nell'uso delle macchine nel settore delle attività agricole, nel quale la particolare specificità dovuta alla ricorrente contiguità tra ambiente di vita e di lavoro aggiunge un ulteriore elemento di difficoltà alla ricerca ed attuazione di misure di carattere prevenzionale, considerato che si pone con particolare evidenza l'esigenza di una più ampia ed approfondita informazione e formazione nell'uso delle macchine agricole, si ritiene di dover richiamare l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti sotto l'aspetto della tutela della sicurezza sulla assoluta necessità che i destinatari della presente, ciascuno per gli aspetti di propria competenza o responsabilità, operino ogni necessario sforzo in modo da elevare il livello di sicurezza delle attività agricole condotte con l'uso di macchine.

Ciò comporta per i costruttori maggior impegno sul fronte progettativo e della ricerca ed applicazione di misure di sicurezza a fronte dei rischi specifici delle varie tipologie di macchine, per gli utilizzatori, atteso che frequenza e tipo degli infortuni dimostrano che questi coinvolgono non raramente anche estranei alla gestione dell'azienda, la necessità di curare in modo approfondito le conoscenze ed il grado di addestramento di quanti si trovano ad operare e gestire le macchine.

Tutto ciò premesso si forniscono di seguito le ulteriori seguenti indicazioni:

Ai costruttori.

1. Ai fini del rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, si raccomanda l'uso di norme armo-

nizzate di prodotto i cui riferimenti sono stati pubblicati, con decreto del Ministero dell'industria del 30 maggio 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997 (con l'occasione si rappresenta che per le «desilatrici» è disponibile dal mese di dicembre 1997 la versione ufficiale in lingua italiana, pubblicata dall'UNI, della norma EN 703) ovvero delle norme armonizzate i cui riferimenti vengono pubblicati periodicamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea e riportate nell'apposito decreto riepilogativo in corso di predisposizione e di prossima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Si raccomanda inoltre, sulla base di quanto osservato in premessa, di porre la massima cura nella costituzione del fascicolo tecnico di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996.

Si raccomanda particolare attenzione alla redazione del manuale d'istruzione, attesa la sua funzione strategica per l'uso in sicurezza delle macchine. I costruttori sono, infatti tenuti a fornire un manuale che sia il più chiaro e dettagliato possibile quanto ad indicazioni ed istruzioni, in considerazione anche del fatto che queste sono destinate ad operatori di aziende, spesso gestite a carattere familiare con dimensioni piccole o medie; frequentemente caratterizzati da una non approfondita formazione nell'utilizzo corretto ed in sicurezza delle attrezzature necessarie all'operatività dell'azienda.

3. Nell'ambito delle esigenze di completezza e chiarezza dianzi richiamate, e ferma restando la priorità della ricerca in sede di progettazione e di attuazione in sede costruttiva delle misure tecniche per la riduzione «a monte» dei rischi, si precisa che il ricorso a pittogrammi, o altri di avvisi di pericolo, trova la sua giustificazione solo ai fini dell'utilizzazione in sicurezza della macchina. I pittogrammi e gli avvisi di pericolo possono essere conformi alla norma ISO 11684.

4. Si ritiene infine di dedicare una specifica attenzione ai rischi connessi all'uso di macchine rotoimballatrici nella particolare fase in cui l'operatore interviene per disingolfare la bocca di alimentazione della macchina.

Gli incidenti occorsi, in molti casi, trovano origine nella non adeguata attenzione posta, nella fase di progettazione, al rischio conseguente la necessità di provvedere al disingolfamento della macchina.

Infatti tale rischio viene affrontato mediante l'uso di avvertenze di impiego e di segnali di pericolo quando, invece, la frequenza di tale anomalia richiede un intervento progettuale che permetta di effettuare le necessarie operazioni in sicurezza.

A tal fine si ritiene utile ricordare che a livello europeo è stato elaborato un progetto di norma che affronta anche il rischio connesso all'ingolfamento della bocca di alimentazione e in tale contesto si fa presente che sono state previste al punto 3.4.1 della pr EN704 alcune soluzioni tecniche quali un sistema d'inversione del moto degli organi di alimentazione o un dispositivo di blocco che impedisce il riavviamento non intenzionale del sistema di alimentazione.

L'utilizzazione di questa prenorma europea pr EN704, costituirebbe una buona base progettuale di partenza.

Per gli utenti.

Si richiama l'attenzione sulla funzione irrinunciabile che, ai fini della sicurezza, riveste un'approfondita attività di informazione e formazione mirata in particolare, a far fronte alla presenza di rischi residui, che nel caso di talune macchine agricole possono giungere a livelli rilevanti.

L'attività in questione, che è obbligatoria per i soggetti tenuti all'osservanza dell'art. 22 del decreto legislativo n. 626/1994, dovrà essere tesa ad ottenere dagli operatori addetti alla conduzione ed impiego delle macchine i corretti comportamenti di sicurezza a fronte dei rischi, in conformità a quanto evidenziato dal fabbricante nel manuale di istruzioni.

Sempre in relazione alla presenza dei rischi residui di cui più sopra, si ritiene anche di dover richiamare l'attenzione dei lavoratori autonomi (e comunque dei soggetti che, seppure non obbligati al rispetto del citato decreto legisaltivo n. 626/1994, sono a qualsiasi titolo responsabili per l'uso delle macchine nei propri ed altrui confronti) sulla necessità di approfondire la conoscenza dei rischi connessi all'uso delle attrezzature e di mettere in atto, ove necessario, opportune azioni di addestramento.

A questo proposito le organizzazioni di settore in indirizzo, in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali quando ciò sia richiesto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 626/1994, sono invitate a predisporre le opportune azioni per conseguire l'obiettivo della informazione e della formazione su tutto il territorio, per l'uso in sicurezza delle macchine nell'ambiente di lavoro.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale
dello sviluppo produttivo e competitività
del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
CACOPARDI

98A1860

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione relativa al carico tributario dovuto dalla ditta Fois Autilia, in Torre del Greco

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1997, la riscossione del carico tributario di L. 114.404.239, dovuto dalla ditta Fois Autilia, con sede in Torre del Greco, è stata sospesa ai sensi dell'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Napoli nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 39. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari della sopramenzionata società, la quale comunque, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento agevolativo, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito erariale non tutelato dagli atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o sopravvengano fondati motivi di pericolo per la riscossione del credito.

Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario riprenderà immediatamente la riscossione dei carichi sospesi e l'eventuale quota-parte di debito garantito da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'Erario quale acconto del complessivo debito.

98A1902

Sospensione della riscossione relativa al carico tributario dovuto dalla Casilina Stampa S.a.s., in Roma

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1998, la riscossione del carico tributario di L. 385.208.144, dovuto dalla Casilina Stampa S.a.s., con sede in Roma, è stata sospesa ai sensi dell'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 39. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari della sopramenzionata società, la quale comunque, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento agevolativo, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito erariale non tutelato dagli atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o sopravvengano fondati motivi di pericolo per la riscossione del credito.

Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario riprenderà immediatamente la riscossione dei carichi sospesi e l'eventuale quota-parte di debito garantito da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'Erario quale acconto del complessivo debito.

98A1901

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 marzo 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1797,73
ECU	1946,76
Marco tedesco	983,71
Franco francese	293,37
Lira sterlina	2943,78
Fiorino olandese	872,77
Franco belga	47,685
Peseta spagnola	11,608
Corona danese	258,11
Lira irlandese	2442,22
Dracma greca	6,222
Escudo portoghese	9,618
Dollaro canadese	1272,55
Yen giapponese	14,037
Franco svizzero	1208,15
Scellino austriaco	139,82
Corona norvegese	236,26
Corona svedese	224,34
Marco finlandese	324,12
Dollaro australiano	1198,55

98A1991

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zitromax»

Decreto NCR n. 34/98 del 12 gennaio 1998

Specialità medicinale: ZITROMAX nella forma e confezione: «Avium 600» 8 compresse 600 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156 km 50 - codice fiscale 00192900595.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Latina, Borgo S. Michele, s.s. 156 km 50.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

8 compresse 600 mg;

A.I.C. n. 027860143 (in base 10), 0UL75H (in base 32);

classe: «A», prezzo: L. 118.400, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: ogni compressa 600 mg contiene:

principio attivo: azitromicina biidrato (equivalente a 600 mg di azitromicina) 628,93 mg;

eccipienti: amido pregelatinizzato, calcio fosfato bibasico anidro, sodio carbossimetilcellulosa, magnesio stearato, sodio laurilsolfato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

componenti della ricopertura: titanio biossido, lattosio, idrossipropilmetilcellulosa, triacetina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Zitromax «Avium 600» è indicato, in monoterapia o in associazione alla rifabutina, nella profilassi delle infezioni da Mycobacterium avium complex (MAC): infezioni opportunistiche che colpiscono soprattutto i pazienti affetti da virus HIV in stadio avanzato.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1890

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Azitrocin»

Decreto NCR n. 35/98 del 12 gennaio 1998

Specialità medicinale: AZITROCIN nella forma e confezione: «Avium 600» 8 compresse 600 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Roerig farmaceutici italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156 km 50 - codice fiscale 06320490581.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Pfizer italiana S.p.a., nello stabilimento sito in Latina, Borgo S. Michele, s.s. 156 km 50.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

8 compresse 600 mg;

A.I.C. n. 027897115 (in base 10), 0UMC8V (in base 32);

classe: «A», prezzo: L. 118.400, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: ogni compressa 600 mg contiene:

principio attivo: azitromicina biidrato (equivalente a 600 mg di azitromicina) 628,93 mg;

eccipienti: amido pregelatinizzato, calcio fosfato bibasico anidro, sodio carbossimetilcellulosa, magnesio stearato, sodio laurilsolfato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

componenti della ricopertura: titanio biossido, lattosio, idrossipropilmetilcellulosa, triacetina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Azitrocin «Avium 600» è indicato, in monoterapia o in associazione alla rifabutina, nella profilassi delle infezioni da Mycobacterium avium complex (MAC): infezioni opportunistiche che colpiscono soprattutto i pazienti affetti da virus HIV in stadio avanzato.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1891

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibuprofene Ethypharm»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 203 del 3 febbraio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale IBUPROFENE ETHYPHARM (ibuprofene) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

«Ibuprofene Ethypharm» capsule a rilascio prolungato e bustine microgranuli.

Titolare A.I.C.: Ethypharm S.R., 21 Rue Saint-Matthieu, 7850 Houdan (Francia).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati nello stabilimento della Ethypharm S.R., 21 Rue Saint-Matthieu, 7850 Houdan (Francia);

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/93:

«Ibuprofene Ethypharm» 6 bustine microgranuli 100 mg;

A.I.C. n. 028797013 (in base 10), 0VGU2P (in base 32);

classe: «C»;

«Ibuprofene Ethypharm» 6 bustine microgranuli 200 mg;

A.I.C. n. 028797037 (in base 10), 0VGU3F (in base 32);

classe: «C»;

«Ibuprofene Ethypharm» SR 28 capsule a rilascio prolungato 300 mg;

A.I.C. n. 028797052 (in base 10), 0VGU3W (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

«Ibuprofene Ethypharm» 6 bustine microgranuli 100 mg; «Ibuprofene Ethypharm» 6 bustine microgranuli 200 mg; una bustina contiene:

principio attivo: ibuprofene 100 mg e 200 mg;

eccipienti: saccarosio, amido di mais, copolimero di metacrilato alcalino, copolimero di acrilati e metacrilati neutro, silice colloidale, talco;

«Ibuprofene Ethypharm» SR 28 capsule a rilascio prolungato 300 mg: una capsula a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: ibuprofene 300 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio, e amido di mais, polimeri di esteri dell'acido metacrilico, polimero di esteri degli acidi acrilico e metacrilico, silice colloidale, polivinilpirrolidone, talco, gelatina, ossido di titanio.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della piressia e del dolore da mite a moderato nei bambini. La forma farmaceutica di questo prodotto la rende anche conveniente per gli adulti che abbiano difficoltà di ingestione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pupplicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1893

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sporanox»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 205 del 5 febbraio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SPORANOX (itraconazolo), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Sporanox» soluzione orale.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., via M. Buonarroti n. 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Produttore: La produzione il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg, 30 B-2340 Beerse Belgio.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

«Sporanox» flacone da 150 ml soluzione orale 10 mg/ml;

A.I.C. n. 027808029/M (in base 10), 0UJN8X (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 1 ml di soluzione orale contiene:

principio attivo: itraconazolo 10 mg.

eccipienti: idrossipropil-β-ciclodestrina, sorbitolo, glicol propilenico, acido cloridrico, aroma di ciliegia 1, aroma di ciliegia 2, caramello, saccarina sodica, idrossido di sodio, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: quelle riportate negli stampati approvati, allegati al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1898

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triasporin»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 206 del 5 febbraio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TRIASPORIN (itraconazolo), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Triasporin» soluzione orale.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330 - Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg, 30 B-2340 Beerse Belgio;

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Triasporin» flacone da 150 ml soluzione orale 10 mg/ml;

A.I.C. n. 027814021 (in base 10), 0UJU45 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 1 ml di soluzione orale contiene:

principio attivo: itraconazolo 10 mg;

eccipienti: idrossipropi-ß-ciclodestrina, sorbitolo, glicol propilenico, acido cloridrico, aroma di ciliegia 1, aroma di ciliegia 2, caramello, saccarina sodica, idrossido di sodio, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della candidosi orale ed esofagea dei pazienti HIV-positivi o di altri pazienti immunocompromessi.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1894

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genotropin»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 207 del 10 febbraio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GENOTROPIN (ormone somatotropo) nelle forme, confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Genotropin 36 UI (12 mg) polvere liofilizzata e solvente per soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB Svezia Lindhagensgatan 133 - S11287 Stoccolma Svezia.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento, della specialità medicinale vengono effettuati presso lo stabilimento della Pharmacia & Upjohn AB Svezia.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Genotropin» 36 U.I. (12 mg) KabiVial 1 tubofiala;

A.I.C. n. 026844148 (in base 10), 0TM6ZN (in base 32);

classe: «C».

«Genotropin» 36 U.I. (12 mg) KabiVial 5 tubofiale;

A.I.C. n. 026844151 (in base 10), 0TM6ZR (in base 32);

classe«C»;

«Genotropin» 36 U.I. (12 mg) per KabiMixer, per KabiPen 36, 1 tubofiala;

A.I.C. n. 026844163 (in base 10), 0TM703 (in base 32);

classe «C»;

«Genotropin» 36 U.I. (12 mg) per KabiMixer, per KabiPen 36, 5 tubofiale;

A.I.C. n. 026844175 (in base 10), 0TM70H (in base 32);

classe «C»;

Composizione: 1 ml di soluzione ricostituita contiene:

principio attivo: ormone somatotropo biosintetico da DNA ricombinante 36 U.I. (12 mg);

eccipienti: glicina, mannitolo, sodio fosfato monobasico anidro, sodio fosfato bibasico anidro, m.cresolo, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

deficit staturale dovuto a insufficiente increzione di ormone somatotropo o associato a disgenesie gonadiche (sindrome di Turner);

deficit staturale in pazienti prepuberi con insufficienza renale cronica;

trattamento sostitutivo in pazienti adulti con marcato deficit di ormone della crescita definito come picco di risposta del GH al test di tolleranza all'insulina < a 3 µg/l.

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata dai centri universitari od ospedalieri specializzati individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1897

Autorizzazione all'immisione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Itrizole»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 209 del 12 febbraio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ITRIZOLE (itroconazolo), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Itrizole» soluzione orale.

Titolare A.I.C.: Cilag farmaceutici S.r.l., via M. Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg, 30 B - 2340 Beerse Belgio.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Itrizole» flacone da 150 ml, soluzione orale 10 mg/ml;

A.I.C. n. 027822030 (in base 10), 0UK1YG (in base 32);

classe «C»;

Composizione: 1 ml di soluzione orale contiene:

principio attivo: itraconazolo 10 mg;

eccipienti: idrossipropil-β-ciclodestrina, sorbitolo, glicol propilenico, acido cloridrico, aroma di ciliegia 1, aroma di ciliegia 2, caramello, saccarina sodica, idrossido di sodio, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della candodosi orale ed esofagea dei pazienti HIV-positivi o di altri pazienti immunocompromessi.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1896

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamobloc»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 210 del 12 febbraio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TAMOBLOC (zolmitriptan) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Tamobloc» compresse film rivestite da 2,5 a 5 mg.

Titolare A.I.C.: Zeneca Italia S.r.l., palazzo Volta, via F. Sforza - Basiglio (Milano).

Produttore: la produzione della specialità è effettuata presso lo stabilimento della IPR Pharmaceuticals Inc. Carolina, San Juan (Porto Rico) oppure nello stabilimento della Glaxo Wellcome Dartford Kent (Inghilterra), il controllo ed il confezionamento vengono effettuati nello stabilimento della Zeneca Ltd Macclesfield Cheshire (Inghilterra).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Tamobloc» 3 compresse film rivestite 2,5 mg;
A.I.C. n. 033534013 (in base 10), 0ZZD1X (in base 32);
classe: «C»;

«Tamobloc» 6 compresse film rivestite 2,5 mg;
A.I.C. n. 033534025 (in base 10), 0ZZD29 (in base 32);
classe: «C»;

«Tamobloc» 6 compresse film rivestite con contenitore 2,5 mg;
A.I.C. n. 033534037 (in base 10), 0ZZD2P (in base 32);
classe: «C»;

«Tamobloc» 12 compresse film rivestite 2,5 mg;
A.I.C. n. 033534049 (in base 10), 0ZZD31 (in base 32);
classe: «C»;

«Tamobloc» 18 compresse film rivestite 2,5 mg;
A.I.C. n. 033534052 (in base 10), 0ZZD34 (in base 32);
classe: «C»;

«Tamobloc» 3 compresse film rivestite 5 mg;
A.I.C. n. 033534064 (in base 10), 0ZZD3J (in base 32);
classe: «C»;

«Tamobloc» 6 compresse film rivestite 5 mg;
A.I.C. n. 033534076 (in base 10), 0ZZD3W (in base 32);
classe: «C»;

«Tamobloc» 6 compresse film rivestite con contenitore 5 mg;

A.I.C. n. 033534088 (in base 10), 0ZZD48 (in base 32);

classe: «C»;

«Tamobloc» 12 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033534090 (in base 10), 0ZZD4B (in base 32);

classe: «C»;

«Tamobloc» 18 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033534102 (in base 10), 0ZZD4Q (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

«Tamobloc» 2,5 mg: 1 compressa film rivestita contiene:

principio attivo: zolmitriptan 2,5 mg;

eccipienti: lattosio anidro, cellulosa microcristallina, sodio amido gliconato (tipo A), magnesio stearato, ipromellosio, polietilenglicole (400 e 8000), ossido di ferro giallo (E172), biossido di titanio (E171);

«Tamobloc» 5 mg: 1 compressa film rivestita contiene:

principio attivo: zolmitriptan 5 mg;

eccipienti: lattosio anidro, cellulosa microcristallina, sodio amido gliconato (tipo A), magnesio stearato, ipromellosio, polietilenglicole (400 e 8000), ossido di ferro rosso (E172), biossido di titanio (E171).

Indicazioni terapeutiche: trattamento acuto della cefalea emicranica con o senza aura.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua applicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1892

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epivir»

Comunicato riguardante la modifica dell'autorizzazione in commercio della specialità medicinale EPIVIR - Lamivudina iscritta nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/96/015/001;

EU/1/96/015/002.

Con decisione della Commissione europea n. C(97) 4311 del 7 gennaio 1998, notificata alla Repubblica italiana il 9 gennaio 1998 e pervenuta a questa amministrazione il 13 gennaio 1998, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale EPIVIR - Lamivudina è stata cosi modificata:

a) l'allegato II (autorizzazione di fabbricazione e condizioni dell'autorizzazione all'immisione in commercio) è sostituito dall'allegato alla predetta decisione.

ALLEGATO

Allegato II

TITOLARE/I DELL'AUTORIZZAZIONE/I ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE/I DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE E CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE.

A) Titolare/i dell'autorizzazione/i alla produzione.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti di fabbricazione:

EPIVIR compresse rivestite.

Glaxo Operations (UK) Ltd.; Priory Street, Ware, Hertfordshire SG12, 0DJ, UK.

Autorizzazione di fabbricazione rilasciata il 30 giugno dal Department of Health, Medicines Control Agency (Ministero della sanità, Agenzia di controllo dei medicinali), Market Towers, 1 Nine Elms lane, Vauxhall, London SW8 5NQ, UK.

EPIVIR soluzione orale.

Glaxo Pharmaceuticals (UK) Ltd.; Speke Boulevard, Speke, Liverpool L24 9JD, UK.

Autorizzazione di fabbricazione rilasciata il 30 giugno dal Department of Health, Medicines Control Agency (Ministero della sanità, Agenzia di controllo dei medicinali), Market Towers, 1 Nine Elms lane, Vauxhall, London SW8 5NQ, UK.

B) Condizioni o limitazioni di fornitura e utilizzazione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitata non rinnovabile.

98A1900

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norvir»

Comunicato riguardante la modifica dell'autorizzazinoe in commercio della specialità medicinale NORVIR - Ritonavir iscritta nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/96/016/001;

EU/1/96/016/002.

Con decisione della Commissione europea n. C(98) 58 del 15 gennaio 1998, notificata alla Repubblica italiana il 19 gennaio 1998 e pervenuta a questa amministrazione il 10 febbraio 1998, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale NORVIR - Ritonavir è stata così modificata:

a) l'allegato II (autorizzazione di fabbricazione e condizioni dell'autorizzazione all'immissione in mercato) è sostituito dall'allegato alla predetta decisione.

ALLEGATO

Allegato II

AUTORIZZAZIONE DI FABBRICAZIONE E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A) TITOLARE/I DELL'AUTORIZZAZIONE DI FABBRICAZIONE.

Produttori del principio attivo:

Abbott Laboratories, 1401 Sheridan Road, North Chicago, Illinois 60064-4000, U.S.A.;

Ajinomoto, 1730 Hinago-cho Yokkaichi, Mie Prefecture 510, Japan;

Finorga, Route de Givors, 38670 Chasse-sur-Rhone, France;

Archimica, S.p.a., viale Europa, 5 - 21040 Origgio (Varese), Italia;

Abbott S.p.a. - 104010 Campoverde di Aprilia (Latina), Italia.

Produttore del prodotto finito per la capsula:

capsule in lotto industriale:

Abbott Laboratories, 1401 Sheridan Road, North Chicago, Illinois 60064-4000, U.S.A.;

confezionamento:

Abbott Laboratories, 1401 Sheridan Road, North Chicago, Illinois 60064-4000, U.S.A.;

Abbott Laboratories Ltd, Queenborough, Kent. ME11 5EL, United Kingdom.

Autorizzazione all'immissione in commercio concessa in data 11 January 1994 dal Department of Health, Medicines Control Agency, (Ministero della sanità, agenzia di controllo dei medicinali) Market Towers, 1 Nine Elms Lane, Vauxhall, London SW8 5NQ, UK.

Produttori responsabili dell'importazione e della distribuzione in lotti del prodotto finito nello Spazio economico europeo:

Abbott Laboratories Ltd, Queenborough, Kent. ME11 5EL, United Kingdom. Autorizzazione all'immissione in commercio concessa in data 11 January 1994 dal Department of Health, Medicines Control Agency, (Ministero della sanità, agenzia di controllo dei medicinali) Market Towers, 1 Nine Elms Lane, Vauxhall, London SW8 5NQ, UK.;

Abbott Laboratories S.A., c/Josefa Valcárcel 48, 28027 Madrid, Spain. Autorizzazione all'immissione in commercio concessa in data 25 marzo 1994 dalla Direccion General de Farmacia y Productos Sanitarios, Ministerio de Sanidad y Consumo (Direzione generale farmacia e prodotti sanitari, Ministero della sanità e del consumo), Paseo del Prado 18-20, E-28071 Madrid, Espagna.

Produttori del prodotto finito per la soluzione orale e sede in cui ha luogo la distribuzione in lotti:

Abbott Laboratories Ltd, Queenborough, Kent. ME11 5EL, United Kingdom. Autorizzazione all'immissione in commercio concessa in data 11 gennaio 1994 dal Department of Health, Medicines Control Agency (Ministero della sanità, agenzia di controllo dei medicinali), Market Towers, 1 Nine Eims Lane, Vauxhall, London 5W8 5NQ, UK.

B) CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE.

Farmaco soggetto a ricetta medica limitata non ripetibile.

C) OBBLIGHI SPECIFICI DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO.

Interpellato con lettera del 22 maggio 1996, il richiedente si è impegnato a fornire all'EMEA, entro i termini specificati, le informazioni richieste dall'EMEA.

1. *Riesame.*

1. Il richiedente si impegna a presentare all'EMEA: entro il 1° settembre 1996, la relazione conclusiva sul protocollo M94-247; ed entro il 1° marzo 1997, quella relativa al protocollo M94-245.

Il risultato paradossale del protocollo M94-245 sarà rianalizzato e spiegato nei dettagli sulla base del marker biologico a lungo termine e dei dati di endpoint clinico di cui alla relazione conclusiva richiesta.

Insieme alla suddetta relazione conclusiva sul protocollo M94-247, il richiedente fornirà un'analisi del «*worst case scenario*» (ipotesi del caso peggiore) (pazienti che interrompono la cura o il follow-up, e decessi durante il primo mese di studi). La relazione conclusiva comprenderà l'analisi del valore predittivo delle modifiche del marker biologico (carica virale, conteggio dei CD4) per la previsione delle fasi principali dell'AIDS o della morte.

Insieme alle relazioni conclusive saranno forniti i risultati degli studi fondamentali sulla sicurezza oculare ed immunologica a lungo termine. Inoltre il monitoraggio della sicurezza oculare ed immunologica sarà contemplato in tutti i protocolli dei principali studi clinici previsti.

2. Entro il 1° settembre 1996, il richiedente presenterà all'EMEA il programma dettagliato di uno studio ampliato sulla terapia combinata antiretrovirus, che comprenda dati sulla sicurezza e l'efficacia a lungo termine. Verrà inoltre studiata e descritta la comparsa di ceppi di HIV resistenti al ritonavir.

2. *Altri obblighi.*

a) Aspetti chimici, farmaceutici e biologici:

una volta che siano disponibili i risultati dei saggi di stabilità a lungo termine, sarà riesaminato il limite (singolo e complessivo) dei diversi prodotti di degradazione (30 settembre 1988).

Soluzione orale:

1) il richiedente fornirà informazioni circa le procedure di rielaborazione entro il 31 luglio 1996;

2) la denominazione chimica del ritonavir sarà chiarita e dimostrata conforme alle convenzioni internazionali, ovvero all'uopo modificata, entro il 31 luglio 1996.

3) le sedi di produzione Abbott UK ed Abbott Italy forniranno l'analisi dei lotti ed i risultati del processo di sintesi finale entro il 31 dicembre 1996;

4) entro il 31 luglio 1996 sarà fornito un certificato di analisi di tutti gli eccipienti utilizzati.

5) entro il 31 luglio 1996, sarà fornita la descrizione della composizione qualitativa generale e dei principali costituenti dell'aroma di caramello (WL-23, 669), con l'opportuno processo di identificazione;

6) entro il 31 luglio 1996 saranno forniti ulteriori dati sulla stabilità;

7) i dati sulla stabilità dei lotti di produzione saranno forniti su base regolare almeno ogni 6 mesi.

Capsule:

1) sarà preso in considerazione un saggio della specifica di distribuzione e di validità se vi è anche un impatto sulla biodisponibilità di eccipienti quali il polisorbato 80, i trigliceridi a catena media ed i gliceridi poliglicolati saturi;

2) sarà fornito entro il 31 luglio 1996 un certificato di analisi di tutti gli eccipienti utilizzati.

3) la composizione qualitativa e quantitativa dei componenti della capsula sarà fornita entro il 31 luglio 1996;

4) gliceridi poliglicolati saturi: entro il 31 luglio 1996 sarà fornita una monografia sulle caratteristiche qualitative dettagliate della sostanza Gelucire 50/13 (specifiche e metodi di controllo);

5) entro il 31 luglio 1996 deve essere discusso il potere discriminatorio del test di dissoluzione, date le ampie divergenze riscontrate per questo parametro nell'analisi dei lotti;

6) entro il 31 luglio 1996, verrà formulato un commento circa i risultati estremamente diversi dei test di dissoluzione dei vari lotti di capsule, con particolare riferimento al lotto 08-216-AR-03, che non è conforme alla specifica (>75% rilasciato entro 90 minuti);

7) entro il 31 luglio 1996, verrà fornita una chiave per i riferimenti incrociati tra l'allegato 3 ed il modulo 18 dei tabulati della relazione degli esperti;

8) entro il 31 luglio 1996 saranno presentati ulteriori dati sulla stabilità;

9) I dati sulla stabilità dei lotti di produzione saranno forniti su base regolare almeno ogni 6 mesi.

b) *Aspetti tossicologici e farmacologici:*

1) il confronto dell'esposizione inter specie deve essere riveduto alla luce delle differenze osservate fra specie e specie nel legame plasma-proteine. I valori di C_{max} ed AUC nelle specie animali utilizzate per i test di tossicità devono essere corretti della percentuale non legata e confrontati con i valori riscontrati nei pazienti trattati con ritonavir. Le relative relazioni saranno presentate entro il 1° dicembre 1996;

2) la relazione completa sullo studio a 12 mesi della tossicità sui cani sarà presentata entro il 1° ottobre 1996;

3) le relazioni complete degli studi di carcinogenicità saranno presentate entro il 1° dicembre 1998.

c) Aspetti clinici:

Il programma di test clinici contemplerà studi controllati relativi ad obiettivi ben definiti:

1) il richiedente presenterà all'EMEA un programma completo di test clinici pediatrici di fase da I a III entro il 1° dicembre 1996;

2) entro il 1° giugno 1997 il richiedente presenterà uno studio di confronto della farmacocinetica del ritonavir in pazienti con insufficienza epatica da lieve a moderato ed in pazienti con funzione epatica normale, onde ottenere dati che consentano raccomandazioni di dosaggio più precise;

3) entro il 1° giugno 1997 il richiedente presenterà all'EMEA speciali test mirati di interazione (studi cross-over che riguardano il periodo di stato costante del ritonavir) con i farmaci spesso usati in

concomitanza su pazienti HIV positivi (ad es. chetoconazolo, itraconazolo, morfinomimetici e benzodiazepine) o usati per ridurre gli effetti collaterali della terapia con ritonavir;

4) il risultato di un test di bioequivalenza in cross-over che confronti le capsule semisolide commercializzate (formulazione L) e la soluzione acquosa (formulazione K5) saranno trasmessi all'EMEA entro il 1° giugno 1997.

98A1899

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genotropin»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 87 del 10 febbraio 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale GENOTROPIN nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Genotropin» Kabivial Kabiquick polvere liofilizzata e solvente per soluzione iniettabile;

«Genotropin» per Kabipen soluzione iniettabile:

«Genotropin» Kabivial 1 tubofiala 4 U.I.;
A.I.C. n. 026844023;

«Genotropin» Kabivial 1 tubofiala 16 U.I.;
A.I.C. n. 026844050;

«Genotropin» Kabiquick 10 siringhe 2 U.I.;
A.I.C. n. 026844062;

«Genotropin» Kabiquick 10 siringhe 3 U.I.;
A.I.C. n. 026844074;

«Genotropin» Kabiquick 10 siringhe 4 U.I.;
A.I.C. n. 026844086;

«Genotropin» per Kabipen 1 tubofiala 16 U.I.;
A.I.C. n. 026844098.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB Svezia, Lindhagensgatan 133 - S11287 Stoccolma Svezia,

è modificata come segue:

il quantitativo del principio attivo è espresso anche in «mg».

gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nelle parti concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1895

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Sanremo

Con decreto interministeriale n. 675 in data 23 gennaio 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota del terreno demaniale facente parte dell'ex deposito munizioni di Valle Armea sito nel comune di Sanremo (Imperia) e riportata nel catasto del comune censuario di Bussana alla partita n. 1 foglio n. 7 particella B/parte e alla partita n. 2160, foglio n. 7, particella n. 858, del N.C.T. per complessivi mq 2.750.

98A1861

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 24 aprile 1997, è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate:

1) sig. Nerio Nucci;
2) sig. Claudio Biso;
3) sig. Claudio Forloni,

«con non comune altruismo e spirito di abnegazione si introduceva, insieme a due compagni, in un appartamento invaso dalle fiamme, per trarre in salvo un uomo anziano già gravemente ustionato». — 28 gennaio 1996 - Lerici (La Spezia).

98A1921

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento della sede legale della società «Italfiduciaria S.r.l.», a Noventa Vicentina

Con decreto interministeriale 12 maggio 1980, con il quale la Società «Italfiduciaria S.r.l.», con sede legale in Vicenza, è stata autorizzata all'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla sede legale trasferita da Vicenza a Noventa Vicentina.

98A1862

Rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento denominata «Fontechiara» nei comuni di Chiusi della Verna e Chitignano.

Con decreto distrettuale in data 22 dicembre 1997 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Firenze è stato accordato alla Sacci S.p.a., con sede legale in Roma, via Clauzetto n. 12, il rinnovo della concesisone mineraria per marna da cemento denominata «Fontechiara» ricadente in territorio dei comuni di Chiusi della Verna e Chitignano (Arezzo), per la durata di cinque anni a decorrere dal 1° settembre 1997.

98A1863

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Interventi per la formazione di personale istruttore da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con Paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, art. 18, lettera *e*). Modalità e termini per la presentazione dei progetti. Annualità 1998. (Avviso n. 1/1998 del 26 febbraio 1998).

1. Premessa.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove e finanzia interventi da attuarsi nel territorio italiano finalizzati alla formazione professionale di personale istruttore da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'art. 18, lettera *e*), della legge n. 845 del 21 dicembre 1978.

Il presente avviso, che sostituisce la precedente circolare n. 3/81 del 12 gennaio 1981 di pari contenuto, definisce, alla luce dell'espe-

rienza sin qui acquisita, criteri aggiornati e nuove procedure relative alla istituzione, al finanziamento, alla vigilanza ed alla gestione delle attività volte a formare personale istruttore da destinare ai Paesi in via di sviluppo.

2. Obiettivi e finalità dell'intervento.

L'intervento formativo è destinato ad italiani che, pur disponendo di una adeguata preparazione scolastica e tecnica di base, necessitano di un aggiornamento professionale e linguistico per essere inseriti in programmi di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo in risposta a precise domande di occupazione da parte di organizzazioni operanti nel settore.

Al fine di garantire la partecipazione ai corsi di formazione di operatori socialmente motivati e professionalmente idonei gli stessi devono essere opportunamente selezionati dal soggetto attuatore attraverso una commissione ove siano presenti membri del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, delle organizzazioni assumenti, delle parti sociali e dei docenti.

L'intervento si articola in tre azioni mirate a:

a) realizzare corsi di qualificazione, d'aggiornamento e di riqualificazione per operatori disponibili per programmi di assistenza tecnica con Paesi in via di sviluppo;

b) realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per docenti ed istruttori interessati a programmi di assistenza per interventi formativi in Paesi in via di sviluppo;

c) attuare iniziative di formazione linguistica e professionale di natura innovativa per istruttori e operatori disponibili ad essere assunti da organizzazioni operanti in Paesi in via di sviluppo.

Non possono essere proposte iniziative con contenuti esclusivamente tecnici ma esse devono necessariamente prevedere anche una formazione linguistica, socio-culturale ed ambientale strettamente connessa con le caratteristiche culturali ed ambientali proprie del Paese di destinazione.

Nel definire i contenuti tecnici dei percorsi formativi deve essere data priorità agli aspetti connessi con i settori della salute, dei servizi sanitari e dell'alimentazione del Paese interessato ed alla qualificazione di formatori di personale e di istruttori, onde poter sopperire a gravi carenze di personale qualificato nelle strutture sanitarie locali.

3. Proponenti.

Possono presentare progetti:

enti di formazione professionale a carattere nazionale;

associazioni a carattere nazionale il cui statuto preveda questo tipo di attività.

Gli Enti e le Associazioni promotori e realizzatori delle iniziative di formazione devono possedere i seguenti requisiti:

non perseguire scopi di lucro;

avere tra i propri fini la formazione professionale;

disporre di strutture e capacità organizzative idonee.

Le organizzazioni non governative (ONG) che già operano in programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo finanziati dal Ministero degli affari esteri non possono presentare progetti che si sovrappongono a quelli finanziati nell'ambito di detti programmi.

4. Durata degli interventi ed articolazione dei corsi.

La durata delle iniziative previste non deve superare i seguenti limiti:

900 ore per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori;

800 ore per la formazione e aggiornamento dei docenti e degli istruttori;

500 ore per iniziative professionali di natura innovativa.

Le ore di docenza possono essere integrate, nella misura massima del 50%, con altre di co-docenza.

Si possono prevedere iniziative di stage e tirocinio nell'ordine del 10% delle ore di corso.

In considerazione del loro carattere nazionale possono essere previsti corsi convittuali onde consentire la partecipazione dei cittadini residenti su tutto il territorio italiano.

Ogni progetto non può prevedere più di un corso e l'attività didattica, che deve essere analiticamente programmata e descritta, non deve, di massima, superare i 6 mesi. Possono essere autorizzati corsi di durata superiore ove sia opportunamente giustificata e documentata la necessità di protrarre gli stessi nel tempo.

Non possono essere proposte attività di formazione articolate in corsi con meno di 10 partecipanti. I corsi possono essere svolti sia in lingua italiana che in quella del Paese destinatario dell'azione formativa.

5. Costi ammissibili.

Per quanto concerne l'ammissibilità dei costi si fa riferimento alle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 98 del 4 agosto 1995 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 99 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995) «natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE», così come integrata e modificata dalla circolare n. 130 del 25 ottobre 1995 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 131 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1995) «Integrazioni e modifiche alla circolare n. 98/95», e n. 101 del 17 luglio 1997 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997) «Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal FSE».

Non possono essere riconosciuti i costi relativi:

ad attività che danno luogo a sub-committenze salvo che per apporti specifici e specialistici giustificati dalla programmazione didattica e dall'intervento formativo, che devono necessariamente essere indicati in sede di presentazione del progetto;

ad attività formative poste in essere prima dell'approvazione ministeriale del progetto.

6. Requisiti di ammissibilità.

L'ammissibilità dei progetti viene riscontrata preventivamente alla loro valutazione.

Non sono ammessi alla successiva fase valutativa i progetti:

pervenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale oltre i termini previsti al successivo punto 10 o che non ne rispettano integralmente il dettato;

non corredati della domanda di finanziamento firmata dal legale rappresentante dell'Ente proponente e/o della documentazione richiesta (Allegato *A).*

presentati non utilizzando l'apposito formulario (Allegato *B);*

che prevedono un contributo a carico dello Stato superiore a 600 milioni di lire;

che non si conformano a quanto indicato al punto 4 del presente avviso circa la durata e l'articolazione dei corsi.

7. Valutazione dei progetti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, provvede, mediante un Comitato tecnico nominato con apposito provvedimento ministeriale, alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili.

Il Comitato prima di procedere alla valutazione approva la relativa griglia ed indica il punteggio minimo che i progetti devono ottenere per poter essere dichiarati finanziabili.

Il Comitato valuta i progetti sulla base dei seguenti criteri indicativi:

A) caratteristiche del proponente, opportunamente documentate; con particolare riferimento:

all'esperienza del proponente nel settore della formazione professionale di personale destinato a Paesi in via di sviluppo in relazione alle attività proposte ed alla sua capacità di valutare i risultati conseguiti;

all'esistenza di raccordi con le organizzazioni locali di formazione professionale e/o con le parti sociali;

alla capacità organizzativa e scientifica;

alla disponibilità di attrezzature e ricerche di settore idonee.

Totale massimo conseguibile dalla macroarea : punti 250.

B) Qualità del progetto con particolare riferimento:

alla descrizione degli obiettivi e delle motivazioni del progetto;

alla coerenza tra azioni proposte ed obiettivi dichiarati;

all'articolazione degli interventi e delle azioni;

al collegamento con altre organizzazioni di settore nell'ambito dell'iniziativa proposta;

alla qualità delle risorse umane e tecniche impiegate e delle metodologie didattiche adottate per la realizzazione del progetto;

alle modalità ed alla tipologia di certificazione delle competenze acquisite;

alle modalità di attuazione di un eventuale stage ed alla sua coerenza e rilevanza in relazione alle specifiche competenze da acquisire con il percorso formativo proposto.

Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 300.

C) Coerenza del progetto con i fabbisogni formativi locali con particolare riferimento:

alla coerenza del progetto con i fabbisogni formativi locali certificati anche dalle ambasciate italiane competenti per territorio;

al raccordo del progetto con situazioni locali del Paese in via di sviluppo (sanità, alimentazione, etc.);

alla finalizzazione occupazionale nel Paese in via di sviluppo interessato.

Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 350.

D) Caratteristiche economiche e finanziarie del progetto con particolare riferimento:

alla quota di partecipazione del proponente al finanziamento del progetto;

alla conformità dei costi a quanto indicato al precedente punto 5;

all'articolazione del piano finanziario.

Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 100.

Il Comitato al termine della valutazione predispone una graduatoria che viene approvata con apposito decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con cui sono contestualmente individuati i progetti finanziati in relazione alle disponibilità di bilancio.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure di valutazione dei progetti ai soggetti proponenti.

8. Concessione ed erogazione del finanziamento.

Con decreto interministeriale vengono concessi, ai progetti dichiarati finanziabili, i contributi richiesti all'atto della loro presentazione, contributi che in nessun caso possono essere suscettibili di integrazioni.

Il finanziamento concesso viene erogato con le seguenti modalità:

il 50%, quale prima anticipazione, all'avvio delle attività, da documentare con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 15/1968;

il 30%, quale seconda anticipazione, alla certificazione da parte del soggetto finanziato dell'avvenuta spesa di almeno il 50% della prima anticipazione e del regolare svolgimento delle attività, da documentare ai sensi dell'art. 4 della legge 15/1968;

il restante 20%, a saldo, dopo la verifica della rendicontazione finale.

Durante il periodo di svolgimento dell'attività formativa il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può effettuare verifiche di controllo per accertare la regolare attuazione del progetto presentato, provvede, inoltre, alle verifiche amministrativo-contabili sui rendiconti di spesa presentati dai soggetti attuatori dei progetti formativi.

9. Obblighi dei soggetti ammessi al finanziamento.

I soggetti finanziati devono attenersi ai criteri di trasparenza e certificazione formativa, in conformità con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 5 aprile 1996.

Gli obblighi degli stessi sono precisati nella convenzione che stipulano, dopo la concessione del finanziamento, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In particolare gli enti attuatori dei progetti sono tenuti ai seguenti adempimenti:

a) tenuta del registro di classe per ogni corso con l'indicazione della presenza degli allievi, delle ore di lezione svolte dagli insegnanti che indicheranno anche il programma svolto. Tale registro deve essere tenuto nel luogo di svolgimento dell'attività didattica;

b) registrazione contabile di tutte le entrate e delle spese documentate dai titoli originali di carattere contabile. Il registro in questione deve essere conservato presso la sede di svolgimento dell'attività formativa o presso la sede centrale dell'Ente attuatore;

c) rendicontazione parziale e/o finale della gestione dotata dei documenti contabili in originale.

10. Modalità e termini per la presentazione dei progetti.

I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda di finanziamento, formulata secondo lo schema di cui all'allegato *A*, per ogni singolo progetto, sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso. Alla domanda di finanziamento deve essere allegata, pena l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui al precedente punto 7 del presente avviso, la seguente documentazione:

a) due copie del progetto redatte utilizzando il formulario di cui all'allegato *B;*

b) parere di conferma sulla rispondenza dell'iniziativa alle effettive esigenze del Paese in via di sviluppo interessato, rilasciato dall'Ambasciata italiana competente per territorio;

c) parere dell'Ambasciata in Italia del Paese destinatario dell'azione formativa;

d) impegnativa di assunzione dei corsisti da parte dell'organizzazione o della struttura interessata, corredata dalla bozza del contratto di lavoro la cui durata non potrà essere inferiore a due anni;

e) dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente promotore ove risulti che il progetto non gode di ulteriori finanziamenti e che non sono state presentate altre domande miranti ad ottenerne;

f) statuto notarile dell'Ente promotore in originale ovvero in copia autentica.

Le domande ed i relativi formulari, corredati della necessaria documentazione, devono pervenire in busta chiusa, in originale ed in copia, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale UCOFPL Divisione V, vicolo d'Aste 12 - 00159 Roma entro le ore 14 del 23 aprile 1998.

Non fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna può essere effettuata anche a mano.

I progetti pervenuti successivamente al termine su indicato sono dichiarati inammissibili.

ALLEGATO *A*

TIMBRO del PROPONENTE

Al Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale - UCOFPL
Divisione V
Vicolo d'Aste, 12
00159 - R O M A

OGGETTO: Domanda di finanziamento del Progetto presentato nell'ambito dell'Avviso n.__

Con riferimento a quanto previsto dall'Avviso n. ____ pubblicato nella G.U. n. _____ del _______, si trasmette domanda di finanziamento per la realizzazione del Progetto "____"

Il budget del Progetto è:

- Costo complessivo Lit. ________________
- Finanziamento nazionale richiesto Lit. ________________
- Contributo del proponente Lit. ________________

Dichiarazione di cui al punto 10 lett. e) dell'Avviso n. ____

Timbro e firma del legale rappresentante

____

Si rimette in allegato il formulario, debitamente compilato in ogni sua parte, in duplice copia, al quale e allegata la seguente documentazione:

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5. ______________________________
6. ______________________________
7. ______________________________

____

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante

Data ____________________ ____________________

ALLEGATO *B*

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE

Per Progetti di Formazione Professionale a carattere nazionale relativi a
INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DI PERSONALE ISTRUTTORE DA UTILIZZARE IN PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA E COOPERATIVA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO
(Legge 21.12.1978 n. 845, art. 18 lett. e)
ANNUALITA' 1998

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Il presente formulario è composto da 3 sezioni:

- SEZIONE 1: Proponente
- SEZIONE 2: Progetto
- SEZIONE 3: Piano finanziario del Progetto

OGNI FORMULARIO DEVE FARE RIFERIMENTO AD UN SOLO PROGETTO

Il Formulario deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'Ente proponente ed inviato, in duplice copia, unitamente alla domanda di finanziamento al
Ministero del Lavoro , Ufficio Centrale O.F.P.L. - Divisione V – Vicolo d'Aste 12 – 00159 Roma

IL PRESENTE FORMULARIO DEVE ESSERE COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO

Parte riservata all'U.C.O.F.P.L.

Numero Protocollo ____________________ Numero fascicolo ______________

Tipologia ____________________

Proponente ____

Progetto ammesso alla valutazione ☐ SI ☐ NO

Motivo dell'eventuale inammissibilità ______________________________________

____

ENTE PROPONENTE:

____

____

TITOLO DEL PROGETTO:

____

____

PAESE IN VIA DI SVILUPPO DESTINATARIO DEL PROGETTO:

____

____

Costo complessivo del Progetto	**L.**____________________
Finanziamento richiesto	**L.** ____________________
Quota di partecipazione del proponente	**L.** ____________________

Data prevista di avvio	____________________
Data prevista di conclusione	____________________

Timbro e firma del legale rappresentante

Data____________________ __________________________

Sezione 1 – Soggetto proponente

1.1 Ente proponente
Denominazione o Ragione Sociale, Partita IVA o Codice Fiscale.

1.2 Natura Giuridica

1.3 Tipologia Ente
- ☐ Enti di Formazione
- ☐ Associazioni culturali operanti in favore dei PVS
- ☐ Altra forma.

1.4 Indirizzo Sede Centrale

Stato ______________________________
Provincia o circoscrizione estera ______________________________
Città e CAP ______________________________
Indirizzo ______________________________
Telefono ______________________________
Fax ______________________________

1.5 Anno di fondazione

1.6 Ubicazione Sedi Operative:

1______________	5______________
2______________	6______________
3______________	7______________
4______________	8______________

1.7 Organico
(indicare esclusivamente le risorse assunte con contratto a tempo indeterminato)
Numero Dirigenti ______________
Numero Impiegati ______________
Numero Consulenti ______________
Numero Esperti ______________
Numero Docenti ______________
Numero Ausiliari ______________
TOTALE______________

1.8 Rappresentante Legale

1.10 Collegamento con Organizzazioni locali di Formazione Professionale e/o le Parti Sociali

Il proponente è collegato con Organizzazioni locali di F.P. o con le Parti Sociali ? ❑ SI ❑ NO

Se SI esplicitare le modalità attraverso le quali tale collegamento si realizza.

1.11 Monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati.

Il Soggetto promotore attua regolarmente azioni di monitoraggio e verifica dei risultati? ❑ SI ❑ NO

Se SI descriverle.

Sezione 2 - Progetto

2.1 Destinatari
(indicare i destinatari finali dell'intervento proposto)

2.2 Tipologia dell'intervento
(indicare una sola tipologia per progetto)

A) ☐ Corsi di qualificazione, d'aggiornamento e di riqualificazione per operatori disponibili per programmi di assistenza tecnica con PVS;

B) ☐ Corsi di formazione ed aggiornamento per docenti ed istruttori interessati a programmi di assistenza per interventi formativi in PVS;

C) ☐ Iniziative di formazione linguistica e professionale di natura innovativa per Istruttori ed Operatori disponibili ad essere assunti da Organizzazioni operanti in PVS.

2.4 Motivazioni del Progetto:

- Descrivere le esigenze alle quali il Progetto intende rispondere indicando le fonti di riferimento per la relativa analisi (statistiche, studi, ricerche, etc.)
- Descrivere la situazione economica e sociale del Paese destinatario dell'azione.
- Descrivere l'attività e la consistenza dell'Organizzazione interessata all'assunzione degli Operatori-Istruttori.

2.5 Elementi caratterizzanti l'iniziativa.

2.5.1 Aspetti operativi
Descrivere le modalità attuative.

2.5.2 Partnership
Il proponente intende attivare collaborazioni con altri soggetti? ☐ SI ☐ NO

Indicare i partners – associazioni ed organizzazioni di settore, istituzioni formative, scientifiche e di ricerca – previsti specificando le motivazioni della scelta e le modalità della collaborazione nell'ambito dell'iniziativa proposta, ferma restando la titolarità e la responsabilità gestionale dell'Ente proponente.

2.5.3 Soggetti terzi
Indicare se alcune parti dell'iniziativa vengono realizzate da soggetti terzi , fatto salvo quanto disposto dalle Circolari 98/95 e 130/95 del Ministero del Lavoro, segnalandone i nomi , l'importo e la tipologia dell'attività.

2.5.4 Accordi con le Parti Sociali e/ o con le Istituzioni locali
Il Progetto è riconducibile ad accordi con Istituzioni, rappresentanze del mondo imprenditoriale e del lavoro italiane o del PVS interessato? ☐ SI ☐ NO
Se SI darne sintetica descrizione indicandone i riferimenti.

2.5.5 Azioni di informazione e pubblicizzazione

Sono previste azioni di informazione e pubblicizzazione delle attività? ❑ SI ❑ NO
Se SI descriverle indicando i riferimenti.

2.5.6 Individuazione e selezione degli utenti

Descrivere come vengono individuati gli utenti e le procedure di selezione attuate in rapporto alle esigenze delle Organizzazioni interessate all'assunzione.

2.5.7 Attrezzature e tecniche didattiche.

Indicare le tecniche didattiche adottate e le attrezzature didattiche utilizzate per la realizzazione dei programmi previsti. Evidenziare, in particolare se si fa ricorso alla Formazione a Distanza.

2.5.8 Modalità di realizzazione delle attività di stage

Per quanto riguarda lo stage esplicitare quanto segue:

- Progettazione e preparazione sia dal punto di vista organizzativo che didattico:

- Durata (max 80 ore) ____________________

- Luogo di svolgimento

- Enti presso i quali sarà effettuato lo stage (motivare la scelta)

- Modalità di svolgimento: (attività che svolgeranno i corsisti, come e da chi saranno seguiti)

- Quali risultati si pensa di ricavarne da un punto di vista sia formativo e occupazionale:

2.5.9 Personale docente

Indicare, con le relative percentuali, se il personale docente è:

❑ Dipendente ______%

❑ Collaboratore ______%

❑ Altro (specificare) ________________________________ ______%

Descrivere in termini qualitativi le tipologie e le caratteristiche del personale docente

____

____

____

____

____

____

2.5.10 Strutture utilizzate

Indicare se le Sedi in cui si svolgono i corsi sono:

❑ Strutture utilizzate permanentemente dal proponente

❑ Strutture utilizzate solo per la realizzazione del presente Progetto

2.6 Monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati.

Sono previste azioni di monitoraggio e verifica dei risultati? ❑ SI ❑ NO

Se SI descriverle.

2.7 Modalità di verifica e certificazione delle competenze acquisite

A) Conoscenze e competenze da sviluppare
(Descrivere , per ciascuna figura professionale in uscita, le conoscenze e le competenze tecniche e professionali di base e trasversali da sviluppare con il percorso formativo – cfr. il decreto interministeriale MLPS-MAE dell'11.7.1986).

B) Verifiche ed esami

Sono previste verifiche in itinere?	❑ SI	❑ NO
Sono previsti esami finali?	❑ SI	❑ NO

Se SI indicare il tipo di prove previste

C) Attestati
(Precisare di quali attestati è previsto il rilascio)

❑ Attestato di frequenza

❑ Attestato di qualifica professionale (D.I. MLPS-MAE – 11.7.86)

❑ Altro (specificare)

2.8 Descrizione sintetica del Corso previsto dal Progetto

Tipologia Corso ____________________

Soggetti destinatari ____________________

Numero destinatari ____________________

Luogo di svolgimento del Corso ____________________

Durata totale in ore ____________________

Luogo di svolgimento dell'eventuale stage ____________________

Numero ore dello stage ____________________

Costo del Corso (vedi voci del Piano Finanziario Sez. 3):

- Totale spese per il personale docente ____________________
- Totale spese per gli corsisti ____________________
- Totale spese di gestione e funzionamento ____________________
- Totale altre spese ____________________
- **Costo totale del Corso** ____________________
- **Costo orario per corsista** ____________________

Descrivere brevemente i contenuti e l'articolazione del Corso:

SEZIONE 3 - PIANO FINANZIARIO[1]

3.1 Finanziamento del Progetto

Voci	Importo	%
Costo complessivo del progetto	L.	100,00
Finanziamento richiesto	L.	
Quota di partecipazione del proponente	L.	

3.2 Riepilogo delle voci di costo (Limitatamente all'importo del finanziamento richiesto)

Voci	Preventivo	%
Costo attività didattica interna	L.	
Costo attività didattica esterna	L.	
Costo corsisti	L.	
Costo di gestione e di funzionamento	L.	
Costi diretti specifici del progetto	L.	
Totale	L.	100,00

[1] Affinché i costi possano essere considerati ammissibili devono ricorrere le seguenti condizioni:

1. figurare nell'elenco dei costi ammissibili (cfr. le Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 98/95 del 4 agosto 1995: «Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE», Supplemento n. 99, alla Gazzetta Ufficiale n. 188, del 12 agosto 1995, n. 130/95 del 25 ottobre 1995: «Integrazione e rettifiche alla Circolare n. 98/95 concernente: "Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE», Supplemento n. 131, alla Gazzetta Ufficiale n. 258, del 4 novembre 1995 e n 101 del 17 luglio 1997 «Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal FSE», Gazzetta Ufficiale N. 175 del 29 luglio 1997;
2. essere strettamente connessi all'azione approvata e realizzata;
3. essere giustificati da prove documentali originali;
4. essere registrati nella contabilità generale e specifica del soggetto gestore;
5. essere sostenuti o impegnati in un periodo compreso tra la data di approvazione del progetto da parte dell'Autorità competente e la fine dell'azione prevista;
6. essere contenuti nei limiti degli importi che saranno approvati nel preventivo.

Per quanto riguarda l'Iva occorre fare riferimento alla legge 24 dicembre 1993, n. 633, rilevando che l'imposta rappresenta un costo riconoscibile ogni volta che è indetraibile, vale a dire ogni volta che il soggetto è nell'impossibilità di recuperarla. In tale caso, il costo totale dell'intervento sarà stato calcolato al lordo dell'Iva.

3.3 Spese per docenti

	Numero	Ore	Costo medio orario	Totale retribuzione
1. Personale docente interno (1):				
2. Personale docente esterno - Totali				
Fascia A (2)				
Fascia B (2)				
Fascia C (2)				
3. Coordinatori interni (3)				
4. Coordinatori esterni (2)				
5. Tutors interni (4)				
6. Tutors esterni (2)				

7. **Spese di viaggio vitto e alloggio personale docente** (escluse quelle per l'eventuale stage)(5)

Numero giorni complessivo ____________

Costo medio giornaliero ____________

Totale spese di viaggio, vitto e alloggio personale docente ____________

Totale spese personale docente ____________

(1) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni;
(2) cfr. Circolare n. 101/97 del 17 luglio 1997
(3) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni; le ore effettive di impiego devono essere registrate su un libro presenze;
(4) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni; le ore effettive di impiego devono essere registrate su un libro presenze;
(5) dovranno essere definite secondo criteri di rimborso, oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo apposita normativa regionale e/o nazionale in vigore e comunque non superiori al trattamento di 1° dirigente.

3.4 Spese per corsisti

1. Indennità di frequenza

Indennità frequenza corsisti
numero corsisti ____________
indennità oraria ____________
assicurazione ____________
ore presenza previste ____________
Totale indennità corsisti ____________

2. Spese di viaggio, vitto e alloggio (escluse quelle per l'eventuale stage)

numero corsisti ____________
numero giorni ____________
costo giorno/allievo ____________
Totale spese di viaggio, vitto e alloggio ____________

3. Totale spese per corsisti ____________

3.5 Spese di funzionamento, di gestione e di realizzazione del progetto

3.5.1 Materiali di consumo e attrezzature

Attrezzature didattiche

affitto ____________

leasing ____________

ammortamento ____________

manutenzione ordinaria ____________

Totale spese per attrezzature didattiche ____________

Materiali di consumo

materiale didattico ____________

indumenti protettivi e di laboratorio ____________

Totale spese materiale di consumo ____________

Attrezzature e materiali specifici del progetto(1)

precisare le singole voci e il relativo costo

.... ____________

.... ____________

.... ____________

.... ____________

Totale spese per attrezzature e materiali specifici ____________

Totale spese materiali di consumo e attrezzature ____________

3.5.2 Spese per la Formazione a Distanza

Compilare la tabella per ogni singola voce di spesa, relativa alla Formazione a Distanza:

Voci di spesa	Costo per voce di spesa

Totale spese per F.a D. ____________

3.5.3 Spese per stage

Compilare la tabella per ogni singola voce di spesa relativa ad attività di stage:

Voci di spesa	Costo per voce di spesa
________________	________________
________________	________________
________________	________________
________________	________________
________________	________________
________________	________________

Totale spese per stage ________________

3.5.4 Personale amministrativo

Personale dipendente (2)

numero addetti ________________

ore di impiego ________________

costo medio orario ________________

Totale retribuzione personale dipendente ________________

Consulenti esterni (3)

numero consulenti ________________

ore di impiego ________________

costo medio orario ________________

Totale retribuzione consulenti esterni ________________

Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale amministrativo (4)

giorni complessivi ________________

costo medio giornaliero ________________

Totale spese di viaggio, vitto e alloggio del personale amministrativo ________________

Totale spese del personale amministrativo ________________

3.5.5 Spese generali

Immobili

affitto (5) ____________

ammortamento (6) ____________

manutenzione ordinaria, pulizie e condominio (7) ____________

Totale spese per immobili ____________

Spese amministrative

cancelleria e stampati (8) ____________

assicurazioni non relative agli corsisti ____________

illuminazione e forza motrice (7) ____________

riscaldamento e condizionamento (7) ____________

utenze gas e acqua (7) ____________

spese telefoniche (7) ____________

spese postali

Totale spese amministrative ____________

Spese generali necessarie alla realizzazione del progetto (9)

precisare le singole voci e il relativo costo

.... ____________

.... ____________

.... ____________

.... ____________

Totale spese generali necessarie alla realizzazione del progetto ____________

Spese derivanti da cariche sociali ____________

Totale spese generali ____________

3.5.6 Totale spese di funzionamento e gestione ____________

(1) riportare nei registri di carico e scarico;

(2) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni;

(3) è possibile il ricorso a tali figure soltanto per profili professionali specifici: consulenti fiscali, commercialisti, ecc.). Le ore effettive di impiego devono essere specificate nel contratto d'opera;

(4) per la loro definizione vale quanto detto a proposito del personale docente;

(5) solo per la superficie utilizzata per l'attività e per il periodo d'uso;

(6) rateo relativo al costo storico, alla superficie e al periodo;

(7) ove non compresi in affitto;

(8) riportare nei registri di carico e scarico;

(9) specificare.

3.6 Altre spese

1. Preparazione del progetto

Ideazione, progettazione e indagini di mercato (1) ____________

Elaborazione materiali e dispense ____________

Pubblicizzazione dell'intervento ____________

Selezione dei partecipanti

numero addetti ____________

ore di impiego ____________

costo medio orario ____________

Totale spese preparazione del progetto ________________

2. Orientamento dei partecipanti (1)

Precisare le singole voci ed il relativo costo

______________________________ ____________

______________________________ ____________

______________________________ ____________

______________________________ ____________

______________________________ ____________

Totale spese per attività di orientamento ________________

3. Monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati. (1) e (2)

Totale spese per monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati ________________

4. Esami finali

numero addetti ____________

ore di impiego ____________

costo medio orario ____________

Totale spese per esami finali ________________

5. Totale altre spese ________________

3.7 Costo medio orario per corsista ________________

3.8 Costo totale del Progetto (limitatamente alla quota di finanziamento richiesto) ________________

(1) cfr. Circolare 98/95;

(2) se non già compresa nella collaborazione

(3) le spese di attivazione di un sito Internet sono rendicontabili, se l'uso è relativo ad attività di monitoraggio

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ' DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FORMULARIO

Il sottoscritto ____

Nato a ______________________________________ Prov. ______

il ___________________________

C.F. ___________________________

Residente a ___________________________________ Prov. ______

Indirizzo ____

in qualità del rappresentante legale del proponente il Progetto in esame, dichiara, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, che il finanziamento richiesto per il presente Progetto non si sovrappone a nessun altro. Dichiara, altresì, che le informazioni contenute nel presente formulario di presentazione corrispondono al vero.

Timbro e firma del legale rappresentante

____

98A1827

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 4 agosto 1997 concernente: «Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Faenza"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 2 settembre 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale* alla pagina 15, all'art. 6, seconda colonna, dove è indicato «Colli di Faenza» Rosso, dove è scritto: «zuccheri riduttori: massimo g/l;», leggasi: «zuccheri riduttori: massimo *4* g/l;»; inoltre, nello stesso art. 6, dove è scritto: «"Colli di *Faeza*" Pinot Bianco:», leggasi «"Colli di *Faenza*" Pinot Bianco:».

98A1904

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 1.500